

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 344



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
23 novembre 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 344/01 Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 336 del 16.11.2013 1

Tribunale

2013/C 344/02 Assegnazione dei giudici alle sezioni 2

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI


Corte di giustizia

2013/C 344/03 Causa C-189/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione di tale regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente» — Esclusione da detto regime speciale di talune vendite al pubblico — Esposizione nella fattura di un importo di IVA detraibile non collegato all'imposta dovuta o assolta a monte — Determinazione globale della base imponibile per un periodo determinato — Incompatibilità) 4


Prezzo:
4 EUR

(segue)


2013/C 344/04	Causa C-193/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)	5
2013/C 344/05	Causa C-221/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland (Accordo di associazione CEE-Turchia — Protocollo addizionale — Articolo 41, paragrafo 1 — Clausola di «standstill» — Obbligo di disporre di un visto per l'ammissione nel territorio di uno Stato membro — Libera prestazione dei servizi — Diritto di un cittadino turco di entrare in uno Stato membro al fine di far visita ad un suo familiare e di fruire, potenzialmente, di prestazioni di servizi)	5
2013/C 344/06	Causa C-236/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Normativa nazionale che prevede l'applicazione di tale regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)	6
2013/C 344/07	Causa C-267/11 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Impugnazione — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Assegnazione di quote per la Repubblica di Lettonia — Periodo compreso tra il 2008 e il 2012)	6
2013/C 344/08	Causa C-269/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)	7
2013/C 344/09	Causa C-293/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)	7
2013/C 344/10	Causa C-296/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime particolare delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Normativa nazionale che prevede l'applicazione del regime particolare a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)	8
2013/C 344/11	Causa C-309/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)	8




<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 344/12	Causa C-369/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 — Commissione europea/ Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Imposizione dei diritti di utilizzo — Diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura — Indipendenza del gestore dell'infrastruttura)	9
2013/C 344/13	Causa C-373/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Panellinos Syndesmos Viomichanion Metapoisis Kapnou/Ypoyrgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon [Rinvio pregiudiziale — Sindacato di validità — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Pagamento supplementare concesso per tipi specifici di agricoltura e produzione di qualità — Margine di discrezionalità concesso agli Stati membri — Discriminazione — Articoli 32 CE e 34 CE]	9
2013/C 344/14	Causa C-418/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — TEXTDATA Software GmbH (Diritto societario — Libertà di stabilimento — Undicesima direttiva 89/666/CEE — Pubblicità dei documenti contabili — Succursale di una società di capitali con sede in un altro Stato membro — Sanzione pecuniaria in caso di mancata pubblicità nel termine previsto — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione)	10
2013/C 344/15	Causa C-431/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 settembre 2013 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Accordo SEE — Proposta di modifica — Decisione del Consiglio — Scelta della base giuridica — Articolo 48 TFUE — Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE)	10
2013/C 344/16	Causa C-435/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH (Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Brochure di vendita contenente false informazioni — Qualifica di «pratica commerciale ingannevole» — Ipotesi in cui al professionista non possa essere contestata alcuna violazione dell'obbligo di diligenza)	11
2013/C 344/17	Causa C-450/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)	11
2013/C 344/18	Causa C-476/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — HK Danmark, che agisce per conto di Glennie Kristensen/Experian A/S (Principio di non discriminazione in ragione dell'età — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 21, paragrafo 1 — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 6, paragrafi 1 e 2 — Regime professionale di sicurezza sociale — Progressività dell'importo contributivo in funzione dell'età)	12
2013/C 344/19	Causa C-509/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso dalla ÖBB-Personenverkehr AG [Regolamento (CE) n. 1371/2007 — Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario — Articolo 17 — Indennizzo per il prezzo del biglietto di trasporto in caso di ritardo — Esclusione in caso di forza maggiore — Ammissibilità — Articolo 30, paragrafo 1, primo comma — Competenze dell'organismo nazionale responsabile dell'applicazione di tale regolamento — Possibilità d'imporre al trasportatore ferroviario di modificare le sue condizioni di indennizzo dei viaggiatori]	12




2013/C 344/20	Causa C-539/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Ottica New Line di Accardi Vincenzo/Comune di Campobello di Mazara (Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Sanità pubblica — Ottici — Normativa regionale che assoggetta ad autorizzazione l'apertura di nuovi esercizi di ottica — Limiti geografici e demografici — Giustificazione — Idoneità a raggiungere l'obiettivo perseguito — Coerenza — Proporzionalità) 13	13
2013/C 344/21	Causa C-546/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Højesteret — Danimarca) — Dansk Jurist- og Økonomforbund, per conto di Erik Toftgaard/Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di discriminazioni in ragione dell'età — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 6, paragrafi 1 e 2 — Rifiuto di corrispondere l'indennità di disponibilità ai dipendenti pubblici che hanno compiuto 65 anni di età e che hanno diritto ad una pensione di vecchiaia) 13	13
2013/C 344/22	Causa C-583/11 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 ottobre 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami e altri/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea [Impugnazione — Regolamento (CE) n.1007/2009 — Commercio dei prodotti derivati dalla foca — Restrizioni all'importazione e alla commercializzazione di detti prodotti — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Diritto di ricorso delle persone fisiche e giuridiche — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Nozione di «atti regolamentari» — Atti legislativi — Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva] 14	14
2013/C 344/23	Causa C-609/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Centrotherm Systemtechnik GmbH/centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Regolamenti (CE) nn. 207/2009 e 2868/95 — Procedura di decadenza — Marchio denominativo comunitario CENTROTHERM — Uso effettivo — Nozione — Mezzi di prova — Dichiarazione in forma solenne — Articolo 134, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale — Potere di riforma del Tribunale — Portata dei motivi e delle conclusioni formulati da un'interveniente] 15	15
2013/C 344/24	Causa C-610/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Centrotherm Systemtechnik GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG [Impugnazione — Procedura di decadenza — Marchio denominativo comunitario CENTROTHERM — Uso effettivo — Mezzi probatori — Dichiarazione in forma solenne — Onere della prova — Esame d'ufficio dei fatti — Elementi di prova complementari prodotti dinanzi alla commissione di ricorso — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 15, 51 e 76 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 40, paragrafo 5] 15	15
2013/C 344/25	Causa C-622/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Pactor Vastgoed BV (Sesta direttiva IVA — Articoli 13, punto C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per la tassazione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell'IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato tale detrazione ed estraneo all'operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione in parola) 16	16
2013/C 344/26	Causa C-625/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea [Impugnazione — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articoli 57 e 59 — Sostanze soggette ad autorizzazione — Identificazione dell'acrilammide come sostanza ad altissimo rischio — Iscrizione nell'elenco di sostanze candidate — Pubblicazione — Termine di ricorso — Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale — Data da cui detto termine deve iniziare a decorrere nel caso di un ricorso proposto contro una decisione pubblicata unicamente su Internet — Certezza del diritto — Tutela giurisdizionale effettiva] 16	16




2013/C 344/27	Causa C-626/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi [Impugnazione — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articoli 57 e 59 — Sostanze soggette ad autorizzazione — Identificazione dell'acrilammide come sostanza ad altissimo rischio — Iscrizione nell'elenco delle sostanze candidate — Pubblicazione dell'elenco sul sito web dell'ECHA — Ricorso di annullamento proposto prima di tale pubblicazione — Ricevibilità]	17
2013/C 344/28	Causa C-661/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Martin y Paz Diffusion SA/David Depuydt, Fabrik van Maroquinerie Gauquie NV (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Articolo 5 — Consenso del titolare di un marchio all'uso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio — Consenso dato nell'ambito di uno sfruttamento condiviso — Possibilità per detto titolare di porre fine allo sfruttamento condiviso e di riprendere l'uso esclusivo del suo marchio)	17
2013/C 344/29	Causa C-668/11 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 — Alliance One International Inc./Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Violazione dell'articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di una società controllata alla sua società controllante — Effetto dissuasivo — Parità di trattamento — Cooperazione — Obbligo di motivazione — Circostanze attenuanti)	18
2013/C 344/30	Causa C-679/11 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 — Alliance One International/Commissione (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Violazione dell'articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua controllante — Obbligo di motivazione — Diritti fondamentali — Effetto deterrente — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Competenza di piena giurisdizione — Principio del «ne ultra petita» — Diritto a un equo processo)	18
2013/C 344/31	Causa C-5/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social nº 1 de Lleida — Spagna) — Betriu Montull, Marc/ Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Articolo 8 — Congedo di maternità — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Articolo 2, paragrafi 1 e 3 — Diritto a un congedo in favore delle madri lavoratrici subordinate in seguito alla nascita di un figlio — Possibile utilizzo da parte della madre lavoratrice subordinata o del padre lavoratore subordinato — Madre lavoratrice autonoma e non iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale — Esclusione del diritto al congedo per il padre lavoratore subordinato — Padre biologico e padre adottivo — Principio della parità di trattamento)	19
2013/C 344/32	Causa C-32/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz — Spagna) — Soledad Duarte Hueros/Autociba SA, Automóviles Citroën España SA (Direttiva 1999/44/CE — Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene — Carattere minore di tale difetto — Esclusione della risoluzione del contratto — Competenze del giudice nazionale)	19
2013/C 344/33	Causa C-56/12 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 — European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM)/Commissione europea, Lexmark International Technology SA (Impugnazione — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato delle cartucce d'inchiostro — Decisione di rigetto di una denuncia — Mancanza di interesse comunitario — Scarsa probabilità di dimostrare l'esistenza di una violazione dell'articolo 82 CE — Importanza della gravità dell'infrazione dedotta)	20




2013/C 344/34	Causa C-59/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Ambito di applicazione — Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia del regime legale di previdenza sociale — Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico)	20
2013/C 344/35	Causa C-86/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration (Cittadinanza dell'Unione — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo ascendente diretto di cittadini dell'Unione in tenera età — Cittadini dell'Unione nati in uno Stato membro diverso da quello di cui possiedono la cittadinanza che non hanno mai esercitato il loro diritto alla libera circolazione — Diritti fondamentali)	21
2013/C 344/36	Causa C-94/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI/Provincia di Fermo (Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Capacità economica e finanziaria — Capacità tecniche e professionali — Articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3 — Facoltà per un operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti — Articolo 52 — Sistema di certificazione — Appalti pubblici di lavori — Normativa nazionale che impone la titolarità di un'attestazione di qualificazione corrispondente alla categoria e all'importo dei lavori oggetto dell'appalto — Divieto di avvalersi delle attestazioni di più soggetti per lavori compresi in una stessa categoria)	22
2013/C 344/37	Causa C-109/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Laboratoires Lyocentre/Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Dispositivi medici — Direttiva 93/42/CEE — Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Diritto dell'autorità nazionale competente di classificare come medicinale per uso umano un preparato commercializzato in un altro Stato membro come dispositivo medico munito della marcatura CE — Procedura applicabile)	22
2013/C 344/38	Causa C-113/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Donal Brady/Environmental Protection Agency (Ambiente — Direttiva 75/442/CEE — Liquame prodotto e immagazzinato in un impianto di allevamento di suini in attesa di essere ceduto a imprenditori agricoli che se ne servono come fertilizzante sui loro terreni — Classificazione come «rifiuto» o come «sottoprodotto» — Presupposti — Onere della prova — Direttiva 91/676/CEE — Mancata trasposizione — Responsabilità personale del produttore per il rispetto da parte di tali imprenditori del diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti e dei fertilizzanti)	23
2013/C 344/39	Causa C-115/12 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Repubblica francese/Commissione europea [Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica — Riduzione di un contributo finanziario — Appalti pubblici di lavori — Conformità delle operazioni alle disposizioni dell'Unione — Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Articolo 2 — Nozione di «sovvenzione diretta» — Nozione di «impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero»]	24
2013/C 344/40	Causa C-120/12 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 — Bernhard Rintisch/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Bariatix Europe Inc. SAS [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell'opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari]	24




2013/C 344/41	Causa C-121/12 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 — Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Valfleuri Pâtes alimentaires SA [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell'opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari] 25	25
2013/C 344/42	Causa C-122/12 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 — Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Valfleuri Pâtes alimentaires SA [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell'opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari] 25	25
2013/C 344/43	Causa C-140/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey [Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell'Unione — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Persona che non possiede più la qualità di lavoratore — Titolare di una pensione di vecchiaia — Condizione della disponibilità di risorse sufficienti per non diventare un onere a carico del «sistema di assistenza sociale» dello Stato membro ospitante — Domanda di prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo — Integrazione compensativa destinata a completare la pensione di vecchiaia — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 3, paragrafo 3, e 70 — Competenza dello Stato membro di residenza — Presupposti per la concessione — Diritto di soggiorno legale nel territorio nazionale — Conformità con il diritto dell'Unione] 26	26
2013/C 344/44	Causa C-157/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Salzgitter Mannesmann Handel GmbH/SC Laminorul SA [Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 34, punti 3 e 4 — Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro — Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un'altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo] 26	26
2013/C 344/45	Causa C-170/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Peter Pinckney/KDG médiattech AG [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Diritti patrimoniali di un autore — Supporto materiale che riproduce un'opera protetta — Messa in rete — Determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno] 27	27
2013/C 344/46	Causa C-172/12 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 — EI du Pont de Nemours and Company/Commissione europea, DuPont Performance Elastomers LLC, DuPont Performance Elastomers SA (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato della gomma cloroprene — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Violazione dell'articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante — Controllo congiunto da parte di due società controllanti — Influenza determinante — Responsabilità solidale — Prescrizione — Interesse legittimo) 27	27
2013/C 344/47	Causa C-179/12 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 — The Dow Chemical Company/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato della gomma cloroprene — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Violazione dell'articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante — Controllo congiunto da parte di due società controllanti — Influenza determinante — Diritti della difesa — Maggiorazione dell'ammenda — Effetto dissuasivo) 28	28




2013/C 344/48	Causa C-195/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA/Région wallonne (Direttiva 2004/8/CE — Ambito di applicazione — Cogenerazione e cogenerazione ad alto rendimento — Articolo 7 — Regime regionale di sostegno che prevede la concessione di «certificati verdi» agli impianti di cogenerazione — Concessione di una maggiore quantità di certificati verdi agli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente forme di biomassa diverse dal legno o dai rifiuti di legno — Principio d'uguaglianza e di non discriminazione — Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)	28
2013/C 344/49	Cause riunite C-216/12 e C-217/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Caisse nationale des prestations familiales/Fjola Hliddal (C-216/12), Pierre-Louis Bornand (C-217/12) [Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera — Cittadini svizzeri residenti in Svizzera che lavorano in Lussemburgo — Concessione dell'indennità di congedo parentale — Nozione di «prestazione familiare»]	29
2013/C 344/50	Causa C-251/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Bruxelles — Belgio) — Christian Van Buggenhout e Ilse Van de Mierop, in qualità di curatori fallimentari di Grontimmo SA/Banque Internationale à Luxembourg SA [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Articolo 24, paragrafo 1 — Adempimento di un'obbligazione «a favore del debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza» — Pagamento effettuato ad un creditore di tale debitore]	29
2013/C 344/51	Causa C-282/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal central Administrativo Sul — Portogallo) — Itelcar — Automóveis de Aluguer Lda/Fazenda Pública (Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Interessi corrisposti da una società residente a titolo di remunerazione di finanziamenti concessi da una società stabilita in un paese terzo — Sussistenza di «particolari rapporti» tra tali società — Regime di sottocapitalizzazione — Indeducibilità degli interessi afferenti alla quota dell'indebitamento considerata eccedente — Deducibilità in caso di interessi corrisposti a una società residente sul territorio nazionale — Frode e evasione fiscali — Costruzioni puramente artificiose — Condizioni di piena concorrenza — Proporzionalità)	30
2013/C 344/52	Causa C-283/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Serebryannay vek EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 — Fatto generatore — Prestazioni reciproche — Operazioni a titolo oneroso — Base imponibile di un'operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi — Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di migioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società)	30
2013/C 344/53	Causa C-297/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Laufen — Germania) — procedimenti penali a carico di Gjoko Filev, Adnan Osmani (Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115/CE — Articolo 11, paragrafo 2 — Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d'ingresso — Durata del divieto d'ingresso limitata di norma a cinque anni — Normativa nazionale che prevede il divieto d'ingresso senza limiti temporali in mancanza di una richiesta di limitazione — Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) — Cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale — Mancata applicazione della direttiva)	31



2013/C 344/54	Causa C-298/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Confédération paysanne/Ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche [Agricoltura — Politica agricola comune — Regime di pagamento unico — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Calcolo dei diritti al pagamento — Fissazione dell'importo di riferimento — Periodo di riferimento — Articolo 40, paragrafi 1, 2 e 5 — Circostanze eccezionali — Agricoltori soggetti a impegni agroambientali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 e del regolamento (CE) n. 1257/1999 — Determinazione del diritto alla rivalutazione dell'importo di riferimento — Principio del legittimo affidamento — Parità di trattamento tra agricoltori]	32
2013/C 344/55	Causa C-306/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Spedition Welter GmbH/Avanssur SA (Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità — Direttiva 2009/103/CE — Articolo 21, paragrafo 5 — Mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri — Procura a ricevere la notifica di atti giudiziari — Normativa nazionale che subordina la validità della notifica all'esplicita concessione di una procura a riceverla — Interpretazione conforme)	32
2013/C 344/56	Causa C-317/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Svezia) — Procedimento penale a carico di Daniel Lundberg [Trasporti su strada — Regolamento (CE) n. 561/2006 — Obbligo di uso di un tachigrafo — Deroghe per il trasporto non commerciale di merci — Nozione — Trasporto effettuato da un privato nell'ambito della sua attività ricreativa come pilota di rally automobilistico a livello amatoriale, in parte finanziata tramite contributi di terzi]	33
2013/C 344/57	Causa C-321/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — F. van der Helder, D. Farrington/College voor zorgverzekeringen [Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 28, paragrafo 2, lettera b) — Prestazioni dell'assicurazione malattia — Titolari di pensioni di vecchiaia in vari Stati membri — Residenza in un altro Stato membro — Erogazione di prestazioni in natura nello Stato membro di residenza — Onere delle prestazioni — Stato membro alla cui «legislazione» il titolare è stato più lungamente soggetto — Nozione]	33
2013/C 344/58	Causa C-322/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Belgio) — État belge/GIMLE SA (Quarta direttiva 78/660/CEE — Articolo 2, paragrafo 3 — Principio del quadro fedele — Articolo 2, paragrafo 5 — Obbligo di deroga — Articolo 32 — Metodo di valutazione in base al costo storico — Prezzo di acquisto manifestamente inferiore al valore effettivo)	34
2013/C 344/59	Causa C-336/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser/Manova A/S (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Principio della parità di trattamento — Procedura ristretta — Bando di gara — Domanda d'inserimento dell'ultimo bilancio pubblicato nel fascicolo di candidatura — Mancanza di tale bilancio nel fascicolo di alcuni candidati — Facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere a tali candidati di comunicarle detto bilancio dopo la scadenza del termine fissato per il deposito dei fascicoli di candidatura)	34
2013/C 344/60	Causa C-353/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto a favore della Ixfin SpA — Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno — Recupero — Mancata esecuzione)	35



2013/C 344/61	Causa C-386/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — procedimento promosso da Siegfried János Schneider [Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Capacità delle persone fisiche — Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari — Portata — Procedimento di volontaria giurisdizione relativo al diritto di una persona sottoposta a regime di curatela, domiciliata in uno Stato membro, di disporre dei suoi beni immobili situati in un altro Stato membro]	35
2013/C 344/62	Causa C-492/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Professione di dentista — Specificità e distinzione rispetto alla professione di medico — Formazione comune)	36
2013/C 344/63	Causa C-579/12 RX II: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 — Guido Strack/Commissione europea (Riesame della sentenza del Tribunale T-268/11 P — Funzione pubblica — Decisione della Commissione recante diniego del riporto di ferie annuali retribuite di cui il funzionario non ha potuto fruire nel periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia di lunga durata — Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea — Articolo 4 dell'allegato V di tale Statuto — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto a ferie annuali retribuite — Principio del diritto sociale dell'Unione — Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Pregiudizio all'unità e alla coerenza del diritto dell'Unione)	36
2013/C 344/64	Causa C-573/11 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2013 — ClientEarth/Consiglio dell'Unione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia (Impugnazione — Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea — Rappresentanza tramite un avvocato non avente la qualità di terzo — Ricorso di annullamento manifestamente irricevibile — Motivi di impugnazione manifestamente infondati)	37
2013/C 344/65	Causa C-34/12 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 settembre 2013 — Idromacchine SpA, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo/Commissione europea (Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea — Ricorso per risarcimento danni — Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale — Menzioni dannose — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)	38
2013/C 344/66	Causa C-356/13: Ricorso proposto il 26 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia	38
2013/C 344/67	Causa C-430/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítéltábla (Ungheria) il 29 luglio 2013 — Ilona Baradics e a./QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam	38
2013/C 344/68	Causa C-440/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 2 agosto 2013 — Croce Amica One Italia Srl/Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)	39
2013/C 344/69	Causa C-443/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Austria) il 7 agosto 2013 — Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	39




<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 344/70	Causa C-445/13 P: Impugnazione proposta il 6 agosto 2013 da Voss of Norway ASA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 maggio 2013, causa T-178/11, Voss of Norway ASA/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	40
2013/C 344/71	Causa C-451/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 12 agosto 2013 — Gigaset AG/SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	41
2013/C 344/72	Causa C-453/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 12 agosto 2013 — The Queen on application of Newby Foods Ltd/Food Standards Agency	42
2013/C 344/73	Causa C-457/13 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-454/10, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon)/Commissione europea	42
2013/C 344/74	Causa C-458/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 agosto 2013 — Andreas Grund, in qualità di curatore nella procedura di insolvenza relativa al patrimonio della SR-Tronic GmbH e a./Nintendo Co. Ltd e Nintendo of America Inc.	43
2013/C 344/75	Causa C-459/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 19 agosto 2013 — Milica Široká/Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky	44
2013/C 344/76	Causa C-463/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 agosto 2013 — Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato	44
2013/C 344/77	Causa C-468/13 P: Impugnazione proposta il 28 agosto 2013 dalla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 giugno 2013, causa T-367/12, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	45
2013/C 344/78	Causa C-471/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 2 settembre 2013 — Peter Link/Condor Flugdienst GmbH	45
2013/C 344/79	Causa C-477/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 5 settembre 2013 — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer/Hans Angerer	46
2013/C 344/80	Causa C-479/13: Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica francese	46
2013/C 344/81	Causa C-488/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okrazhen sad — Targovishte (Bulgaria) il 9 settembre 2013 — Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeyshyan LLS/Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD, Curatore fallimentare della Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD	47
2013/C 344/82	Causa C-491/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 13 settembre 2013 — Mohamed Ali Ben Alaya/Repubblica federale di Germania	47




<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 344/83	Causa C-492/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 13 settembre 2013 — «Traum» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika» — grad Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite	48
2013/C 344/84	Causa C-493/13: Ricorso proposto il 12 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Estonia	48
2013/C 344/85	Causa C-498/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias (Grecia) il 16 settembre 2013 — Agrooikossystimata EPE/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimou (Ministro dello sviluppo agricolo e dei generi alimentari), Perifereia Thessalias (Perifereiaiki Enotita Magnisias) (Regione della Tessaglia, ente regionale della Magnesia)	49
2013/C 344/86	Causa C-502/13: Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo	49
2013/C 344/87	Causa C-505/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 23 settembre 2013 — Levent Redzheb Yumer/Teritorialna direktsia na NAP — Varna	50
2013/C 344/88	Causa C-506/13 P: Impugnazione proposta il 19 settembre 2013 dal Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A. E. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2013, causa T-552/11, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione	50
2013/C 344/89	Causa C-508/13: Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — Repubblica di Estonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea	51
2013/C 344/90	Causa C-521/13 P: Impugnazione proposta il 1° ottobre 2013 dalla Think Schuhwerk GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-208/12, Think Schuhwerk GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	52
2013/C 344/91	Causa C-245/12: Ordinanza del presidente della Corte del 23 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia	53
2013/C 344/92	Causa C-310/12: Ordinanza del presidente della Corte del 20 agosto 2013 — Commissione europea/Ungheria	53
2013/C 344/93	Causa C-544/12: Ordinanza del presidente della Corte del 23 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia	53
2013/C 344/94	Causa C-610/12: Ordinanza del presidente della Corte del 23 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Giessen — Germania) — Johannes Peter/Bundeseisenbahnvermögen	53

Tribunale

2013/C 344/95	Causa T-545/11: Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2013 — Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio della sostanza attiva glifosato — Rifiuto parziale di accesso — Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica — Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 — Direttiva 91/414/CEE»]	54
---------------	---	----




2013/C 344/96	Causa T-167/12 P: Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2013 — Consiglio/AY («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2010 — Scrutinio per merito comparativo — Perfezionamento professionale — Riuscita alle prove del programma di formazione dei funzionari del gruppo di funzioni AST nell'ambito della procedura di certificazione per l'accesso al gruppo di funzioni AD — Snaturamento degli elementi di prova») 54	54
2013/C 344/97	Causa T-285/12: Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2013 — Cartoon Network/UAMI — Boomerang TV (BOOMERANG) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BOOMERANG — Marchio comunitario figurativo anteriore BoomerangTV — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 55	55
2013/C 344/98	Causa T-554/11: Ordinanza del Tribunale del 1° ottobre 2013 — Evropaiki Dynamiki/Commissione («Ricorso di annullamento — Finanziamento da parte dell'Unione europea di progetti in Tunisia nell'ambito del programma EuropeAid — Sviluppo di un sistema informatico integrato per l'organizzazione giudiziaria tunisina — Recupero da parte della Commissione dei crediti dovuti da un terzo alla Tunisia — Nota di addebito — Atti indissociabili dal contratto — Atto non impugnabile — Irrricevibilità») 55	55
2013/C 344/99	Causa T-153/12: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Microsoft/UAMI — Sky IP International (SKYDRIVE) («Marchio comunitario — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire») 55	55
2013/C 344/100	Causa T-397/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2013 — Tilly-Sabco/Commissione («Provvedimenti provvisori — Agricoltura — Restituzioni all'esportazione — Pollame — Regolamento che fissa le restituzioni a zero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi») 56	56
2013/C 344/101	Causa T-407/13: Ricorso proposto il 30 luglio 2013 — Al Assad/Consiglio 56	56
2013/C 344/102	Causa T-408/13: Ricorso proposto il 30 luglio 2013 — Mayaleh/Consiglio 56	56
2013/C 344/103	Causa T-431/13: Ricorso proposto il 19 agosto 2013 — Métropole Gestion/UAMI — Metropol (METROPOL) 57	57
2013/C 344/104	Causa T-440/13: Ricorso proposto il 12 agosto 2013 — «Millano» Krzysztof Kotas/UAMI 57	57
2013/C 344/105	Causa T-473/13: Ricorso proposto il 3 settembre 2013 — G-Star Raw/UAMI — PepsiCo (PEPSI RAW) 57	57
2013/C 344/106	Causa T-478/13: Ricorso proposto il 3 settembre 2013 — NumberFour/UAMI — Inaer Helicópteros (ENFORE) 58	58
2013/C 344/107	Causa T-480/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — You-View.tv/UAMI — YouView TV (You-View+) 58	58
2013/C 344/108	Causa T-483/13: Ricorso proposto il 10 settembre 2013 — Oikonomopoulos/Commissione 59	59
2013/C 344/109	Causa T-484/13: Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — Lumene/UAMI (THE YOUTH EXPERTS) 59	59



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 344/110	Causa T-491/13: Ricorso proposto l'11 settembre 2013 — Perfetti Van Melle Benelux/UAMI — Kraft Foods Global Brands (TRIDENT PURE)	60
2013/C 344/111	Causa T-494/13: Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — Sales & Solutions/UAMI — Inceda Holding (watt)	60
2013/C 344/112	Causa T-495/13: Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — Sales & Solutions/UAMI — Inceda Holding (Watt)	61
2013/C 344/113	Causa T-496/13: Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — McCullough/Cedefop	61
2013/C 344/114	Causa T-497/13: Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — Boston Scientific Neuromodulation/UAMI (PRECISION SPECTRA)	62
2013/C 344/115	Causa T-498/13: Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepf/UAMI — Vincci Hoteles (NAMMU)	62
2013/C 344/116	Causa T-499/13: Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — nMetric/UAMI (SMARTER SCHEDULING)	63
2013/C 344/117	Causa T-505/13: Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Stichting Sona en Nao/Commissione ...	63
2013/C 344/118	Causa T-509/13: Ricorso proposto il 19 settembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs/UAMI — IIC (NORTHWOOD)	64
2013/C 344/119	Causa T-519/13: Ricorso proposto il 25 settembre 2013 — Leder & Schuh International/UAMI — Epple (VALDASAAR)	65
2013/C 344/120	Causa T-520/13: Ricorso proposto il 25 settembre 2013 — Philip Morris Benelux/Commissione	65
2013/C 344/121	Causa T-527/13: Ricorso proposto il 30 settembre 2013 — Italia/Commissione	66
2013/C 344/122	Causa T-538/13: Ricorso proposto il 10 ottobre 2013 — Verein Natura Havel e Vierhaus/Commissione	66
2013/C 344/123	Causa T-542/13: Ricorso proposto il 2 ottobre 2013 — Paesi Bassi/Commissione	67
2013/C 344/124	Causa T-544-13: Ricorso proposto il 7 ottobre 2013 — Dyson/Commissione	68
2013/C 344/125	Causa T-557/12: Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2013 — RiskMetrics Solutions/UAMI (RISKMANAGER)	68

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 344/126	Causa F-116/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) del 9 ottobre 2013 — Wahlström/Frontex (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Rapporto di valutazione — Obbligo di motivazione — Colloquio annuale con chi ha emesso la valutazione — Fissazione di obiettivi)	69
----------------	--	----



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2013/C 344/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 336 del 16.11.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 325 del 9.11.2013

GU C 313 del 26.10.2013

GU C 304 del 19.10.2013

GU C 298 del 12.10.2013

GU C 291 del 5.10.2013

GU C 284 del 28.9.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE

Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2013/C 344/02)

Il 23 ottobre 2013 la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, in seguito all'assunzione delle funzioni da parte del sig. Madise, giudice, di modificare la decisione del Tribunale del 17 settembre 2013 ⁽¹⁾, sull'assegnazione dei giudici alle sezioni.

Per il periodo compreso tra il 23 ottobre 2013 ed il 31 agosto 2016, i giudici sono assegnati alle sezioni come segue:

I Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Kanninen, vicepresidente, sig.ra Pelikánová, sig. Buttigieg, sig. Gervasoni e sig. Madise, giudici.

1ª Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. Kanninen, vicepresidente;
sig.ra Pelikánová, giudice;
sig. Buttigieg, giudice.

II Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione, sig. Forwood, sig. Bieliūnas, sig. Gervasoni e sig. Madise, giudici.

2ª Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione;
sig. Gervasoni, giudice;
sig. Madise, giudice.

III Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Papisavvas, presidente di sezione, sig. Forwood, sig.ra Labucka, sig. Bieliūnas e sig. Kreuschitz, giudici.

3ª Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. Papisavvas, presidente di sezione;
sig. Forwood, giudice;
sig. Bieliūnas, giudice.

IV Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Prek, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Schwarcz, sig.ra Tomljenović e sig. Kreuschitz, giudici.

4ª Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. Prek, presidente di sezione;
sig.ra Labucka, giudice;
sig. Kreuschitz, giudice.

V Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig. Schwarcz, sig.ra Tomljenović e sig. Collins, giudici.

5ª Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. Dittrich, presidente di sezione;
sig. Schwarcz, giudice;
sig.ra Tomljenović, giudice.

⁽¹⁾ GU C 313 del 26.10.2013, pag. 2

VI Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Collins e sig. Ulloa Rubio, giudici.

6ª Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione;
sig. Dehousse, giudice;
sig. Collins, giudice.

VII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. van der Woude, presidente di sezione, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig.ra Kancheva, sig. Wetter e sig. Ulloa Rubio, giudici.

7ª Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. van der Woude, presidente di sezione;
sig.ra Wiszniewska-Białecka, giudice;
sig. Ulloa Rubio, giudice.

VIII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Gratsias, presidente di sezione, sig. Czúcz, sig. Popescu, sig.ra Kancheva e sig. Wetter, giudici.

8ª Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. Gratsias, presidente di sezione;
sig.ra Kancheva, giudice;
sig. Wetter, giudice.

IX Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Berardis, presidente di sezione, sig. Czúcz, sig.ra Pelikánová, sig. Popescu e sig. Buttigieg, giudici.

9ª Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. Berardis, presidente di sezione;
sig. Czúcz, giudice;
sig. Popescu, giudice.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-189/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione di tale regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente» — Esclusione da detto regime speciale di talune vendite al pubblico — Esposizione nella fattura di un importo di IVA detraibile non collegato all'imposta dovuta o assolta a monte — Determinazione globale della base imponibile per un periodo determinato — Incompatibilità)

(2013/C 344/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e C. Soulay, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Očková, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: A. Kraińska, A. Kramarczyk, M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e R. Laires, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e M. Pere, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 73, 168, 169, 226 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime speciale delle agenzie di viaggio

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna:

- escludendo dal regime speciale delle agenzie di viaggio le vendite al pubblico, effettuate da agenzie dettaglianti che agiscono in nome proprio, di viaggi organizzati da tour operator;
- autorizzando le agenzie di viaggio, in determinate circostanze, ad esporre in fattura un importo globale d'imposta sul valore aggiunto privo di qualsiasi rapporto con l'imposta effettivamente ripercossa sul cliente, e autorizzando quest'ultimo, quando sia soggetto passivo, a detrarre detto importo globale dall'imposta sul valore aggiunto dovuta, e
- autorizzando le agenzie di viaggio, laddove siano soggette al regime speciale, a determinare la base imponibile dell'imposta in misura globale per ogni periodo d'imposta,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 168, 226 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Commissione europea sopporta un quarto delle proprie spese.

4) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese nonché tre quarti delle spese della Commissione europea.

5) La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 186 del 25.6.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-193/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)

(2013/C 344/04)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: A. Kraińska e A. Kramarczyk, nonché M. Szpunar e B. Majczyna agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, nonché J. Očková, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczner, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e R. Laires, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica di Polonia.
- 3) La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 204 del 9.7.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-221/11) ⁽¹⁾

(Accordo di associazione CEE-Turchia — Protocollo addizionale — Articolo 41, paragrafo 1 — Clausola di «standstill» — Obbligo di disporre di un visto per l'ammissione nel territorio di uno Stato membro — Libera prestazione dei servizi — Diritto di un cittadino turco di entrare in uno Stato membro al fine di far visita ad un suo familiare e di fruire, potenzialmente, di prestazioni di servizi)

(2013/C 344/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Leyla Ecem Demirkan

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale del 23 novembre 1970 allegato all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 1972, L 293, pag. 4) — Interpretazione della nozione di «libera prestazione di servizi» contenuta in tale disposizione — Inclusione eventuale della libera prestazione di servizi «passiva» — Diritto di un cittadino turco di recarsi in uno Stato membro per una visita ad un membro della sua famiglia e di beneficiare ipoteticamente di prestazioni di servizi

Dispositivo

La nozione di «libera prestazione dei servizi» di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità mediante il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretata nel senso che essa non include la libertà per i cittadini turchi, destinatari di servizi, di recarsi in uno Stato membro per fruire ivi di una prestazione di servizi.

⁽¹⁾ GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-236/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Normativa nazionale che prevede l'applicazione di tale regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)

(2013/C 344/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Očková, agenti), Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczner, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede l'applicazione del regime particolare di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni effettuate da queste ultime a vantaggio dei beneficiari diversi dai viaggiatori

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica italiana.
- 3) La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia si fanno carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-267/11 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Assegnazione di quote per la Repubblica di Lettonia — Periodo compreso tra il 2008 e il 2012)

(2013/C 344/07)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Rubene e E. White, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Lettonia (rappresentante: I. Kalniņš, agente), Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Interveniente a sostegno della Repubblica di Lettonia: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2011 — Lettonia/Commissione (T-369/07), con cui il Tribunale ha annullato la decisione C(2007) 3409 della Commissione, del 13 luglio 2007, relativa alla modifica del piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificata dalla Repubblica di Lettonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) — Errata interpretazione della procedura ex articolo 9, paragrafo 3, della direttiva — Errata applicazione del termine di tre mesi, previsto per le decisioni iniziali relative ai nuovi piani nazionali di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra (PNA) notificati, ad una decisione della Commissione recante accettazione delle modifiche di un PNA notificate in seguito ad una decisione di rigetto del PNA iniziale da parte della Commissione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica ceca sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-269/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)

(2013/C 344/08)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Očková, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica ceca.
- 3) La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese

⁽¹⁾ GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-293/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)

(2013/C 344/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, nonché J. Očková, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica ellenica.
- 3) La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-296/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime particolare delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Normativa nazionale che prevede l'applicazione del regime particolare a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)

(2013/C 344/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. — S. Pilczer, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller nonché J. Očková, agenti), Repubblica ellenica (rappresentante: E. M. Mamouna, agente), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e R. Laires, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede l'applicazione del regime particolare di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni effettuate da queste ultime a vantaggio di beneficiari diversi dai viaggiatori

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica francese.
- 3) La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 252 del 27.8.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-309/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)

(2013/C 344/11)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e I. Koskinen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, nonché J. Očková, agenti), Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: A. Kraińska e A. Kramarczyk, nonché M. Szpunar e B. Majczyna, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla repubblica di Finlandia.
- 3) La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 252 del 27.8.2011.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 —
Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-369/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Imposizione dei diritti di utilizzo — Diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura — Indipendenza del gestore dell'infrastruttura)

(2013/C 344/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 3, e all'allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata, nonché agli articoli 4, paragrafi 1 e 2, 14, paragrafo 2, e 30, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, non garantendo l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura per la determinazione dei diritti di accesso all'infrastruttura e la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea, la Repubblica italiana e la Repubblica ceca sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Panellinos Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Causa C-373/11) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Sindacato di validità — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Pagamento supplementare concesso per tipi specifici di agricoltura e produzione di qualità — Margine di discrezionalità concesso agli Stati membri — Discriminazione — Articoli 32 CE e 34 CE]

(2013/C 344/13)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Panellinos Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou

Convenuto: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Interpretazione degli articoli 2, 32 e 34 CE — Pagamento supplementare concesso per particolari tipi di agricoltura — Possibilità concessa agli Stati membri di determinare parti diverse della componente dei massimali nazionali ai fini della concessione dell'aiuto supplementare — Disparità di trattamento dei produttori degli stessi prodotti derivante dal modo in cui ogni Stato membro si è avvalso di tale facoltà

Dispositivo

L'esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore

degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — TEXDATA Software GmbH

(Causa C-418/11) (¹)

(Diritto societario — Libertà di stabilimento — Undicesima direttiva 89/666/CEE — Pubblicità dei documenti contabili — Succursale di una società di capitali con sede in un altro Stato membro — Sanzione pecuniaria in caso di mancata pubblicità nel termine previsto — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione)

(2013/C 344/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Innsbruck

Parti nel procedimento principale

TEXDATA Software GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Innsbruck — Interpretazione degli articoli 49 e 54 TFUE, degli articoli 47, paragrafo 2, e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio generale del diritto a un mezzo di ricorso effettivo, dell'articolo 6 della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, paragrafo 2, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8), dell'articolo 60bis della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata (GU L 222, pag. 11) nonché dell'articolo 38, paragrafo 6, della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1) — Pubblicità dei conti annuali consolidati di determinate forme societarie — Normativa di uno Stato membro che prevede, in caso di mancata comunicazione dei conti annuali consolidati al tribunale competente entro un termine di nove mesi, una sanzione pecuniaria senza che gli organi societari abbiano la possibilità di esprimere osservazioni

Dispositivo

Fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, i principi del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto dei diritti della difesa nonché l'articolo 12 dell'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la possibilità di irrogare immediatamente, alla società di capitali la cui succursale è situata nello Stato membro interessato, un'ammenda minima di EUR 700 nel caso d'inutile decorso del termine di nove mesi previsto per la pubblicità dei documenti contabili, senza previo sollecito e senza dare a detta società la possibilità di esprimersi sull'inadempimento ad essa imputato.

(¹) GU C 331 del 12.11.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 settembre 2013 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-431/11) (¹)

(Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Accordo SEE — Proposta di modifica — Decisione del Consiglio — Scelta della base giuridica — Articolo 48 TFUE — Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE)

(2013/C 344/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, assistita da A. Dashwood, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Veiga, A. De Elera e G. Marhic, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, agente, assistita da N. Travers, BL)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuzschitz e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione 2011/407/UE del Consiglio, del 6 giugno 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'Accordo SEE (GU L 182, pag. 12) — Scelta della base giuridica (articolo 48 TFUE oppure articolo 79 TFUE)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
- 3) L'Irlanda e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 311 del 22.10.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH

(Causa C-435/11) (¹)

(Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Brochure di vendita contenente false informazioni — Qualifica di «pratica commerciale ingannevole» — Ipotesi in cui al professionista non possa essere contestata alcuna violazione dell'obbligo di diligenza)

(2013/C 344/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: CHS Tour Services GmbH

Resistente: Team4 Travel GmbH

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'articolo 5 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) — Brochure contenente false informazioni — Esistenza o meno della possibilità, per un imprenditore, di dimostrare che le esigenze della diligenza professionale sono state rispettate per evitare che detta prassi commerciale sia qualificata come «sleale»

Dispositivo

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che mo-

difica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), va interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui una pratica commerciale soddisfi tutti i criteri enunciati all'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva per poter essere qualificata come pratica ingannevole nei confronti del consumatore, non occorre verificare se tale pratica sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva medesima perché essa possa essere legittimamente ritenuta sleale e, pertanto, essere vietata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva.

(¹) GU C 340 del 19.11.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-450/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)

(2013/C 344/17)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e L. Lozano Palacios, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e R. Laires, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, nonché J. Očková, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica portoghese.
- 3) La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese

(¹) GU C 319 del 29.10.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — HK Danmark, che agisce per conto di Glennie Kristensen/Experian A/S

(Causa C-476/11) (¹)

(Principio di non discriminazione in ragione dell'età — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 21, paragrafo 1 — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 6, paragrafi 1 e 2 — Regime professionale di sicurezza sociale — Progressività dell'importo contributivo in funzione dell'età)

(2013/C 344/18)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: HK Danmark, che agisce per conto di Glennie Kristensen

Convenuta: Experian A/S

con l'intervento di: Beskæftigelsesministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Giustificazione delle disparità di trattamento fondate sull'età — Fissazione, per i regimi professionali di sicurezza sociale, di età di adesione o di ammissibilità alle prestazioni pensionistiche o di invalidità — Deroga generale per i regimi professionali di sicurezza sociale purché vengano evitate le discriminazioni fondate sul sesso o deroga esclusiva per l'affiliazione ai regimi di sicurezza sociale — Regime giuridico nazionale in forza del quale un datore di lavoro può versare, in quanto elemento della retribuzione, contributi pensionistici graduati in base all'età del dipendente

Dispositivo

Il principio di non discriminazione in funzione dell'età sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e attuato dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un regime pensionistico professionale in forza del quale un datore di lavoro versa, come parte della retribuzione, contributi pensionistici progressivi in funzione dell'età, purché la disparità di trattamento in ragione dell'età che ne deriva sia appropriata e necessaria a conseguire un obiettivo legittimo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

(¹) GU C 340 del 19.11.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso dalla ÖBB-Personenverkehr AG

(Causa C-509/11) (¹)

[Regolamento (CE) n. 1371/2007 — Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario — Articolo 17 — Indennizzo per il prezzo del biglietto di trasporto in caso di ritardo — Esclusione in caso di forza maggiore — Ammissibilità — Articolo 30, paragrafo 1, primo comma — Competenze dell'organismo nazionale responsabile dell'applicazione di tale regolamento — Possibilità d'imporre al trasportatore ferroviario di modificare le sue condizioni di indennizzo dei viaggiatori]

(2013/C 344/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

ÖBB-Personenverkehr AG

Con l'intervento di: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli articoli 17 e 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315, pag. 14) — Condizioni dell'indennizzo — Ammissibilità dell'esclusione dell'indennizzo in caso di forza maggiore — Possibilità, per l'organismo incaricato dell'applicazione del regolamento, di sostituire le clausole contrattuali che non soddisfano le condizioni di detto regolamento con clausole ad esso conformi

Dispositivo

- 1) *L'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, dev'essere interpretato nel senso che l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione di tale regolamento non può, in assenza di disposizioni nazionali a tal fine, imporre a un'impresa ferroviaria, le cui condizioni d'indennizzo per il rimborso del prezzo del biglietto non corrispondono ai criteri fissati dall'articolo 17 di detto regolamento, il contenuto concreto delle stesse.*
- 2) *L'articolo 17 del regolamento n. 1371/2007 dev'essere interpretato nel senso che un'impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall'obbligo d'indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore o a una delle cause elencate all'articolo 32, paragrafo 2, delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.*

(¹) GU C 13 del 14.1.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Ottica New Line di Accardi Vincenzo/Comune di Campobello di Mazara

(Causa C-539/11) (¹)

(Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Sanità pubblica — Ottici — Normativa regionale che assoggetta ad autorizzazione l'apertura di nuovi esercizi di ottica — Limiti geografici e demografici — Giustificazione — Idoneità a raggiungere l'obiettivo perseguito — Coerenza — Proporzionalità)

(2013/C 344/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parti

Ricorrente: Ottica New Line di Accardi Vincenzo

Convenuto: Comune di Campobello di Mazara

in presenza di: Fotottica Media Visione di Luppino Natale Fabrizio e C. s.n.c.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, nonché degli articoli 2, paragrafo 2, lettera f), 4, paragrafo 8, e 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) — Normativa regionale che subordina l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento della professione di ottico alle condizioni, da un lato, dell'insediamento di un solo esercizio ogni 8 000 abitanti e, dall'altro, dell'esistenza di una distanza minima di m 300 rispetto agli esercizi di ottica esistenti — Restrizione della libera prestazione di servizi — Motivi imperativi di interesse generale — Tutela della salute — Proporzionalità

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che pone limiti al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di ottica, prevedendo che:

— *in ciascuna zona geografica può essere aperto, in linea di principio, un solo esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di 8 000 residenti, e*

— *ogni nuovo esercizio di ottica deve rispettare, in linea di principio, una distanza minima di 300 metri rispetto agli esercizi di ottica preesistenti,*

purché le autorità competenti si avvalgano delle facoltà offerte dalla normativa di cui trattasi in maniera adeguata, rispettando criteri trasparenti e oggettivi, al fine di realizzare in modo coerente e sistematico le finalità perseguite da detta normativa, attinenti alla tutela della salute nell'intero territorio di cui trattasi, circostanza che sarà compito del giudice nazionale accertare.

(¹) GU C 370 del 17.12.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Højesteret — Danimarca) — Dansk Jurist- og Økonomforbund, per conto di Erik Toftgaard/Indenrigs- og Sundhedsministeriet

(Causa C-546/11) (¹)

(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di discriminazioni in ragione dell'età — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 6, paragrafi 1 e 2 — Rifiuto di corrispondere l'indennità di disponibilità ai dipendenti pubblici che hanno compiuto 65 anni di età e che hanno diritto ad una pensione di vecchiaia)

(2013/C 344/21)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Dansk Jurist- og Økonomforbund, per conto di Erik Toftgaard

Convenuto: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Con l'intervento di: Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Personalestyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 6) — Fissazione per i regimi professionali di previdenza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o di invalidità — Discriminazione fondata sull'età — Normativa nazionale che prevede, in caso di soppressione del posto di un lavoratore, un'indennità pari all'importo della sua retribuzione durante tre anni, o fino al raggiungimento dell'età pensionabile — Pagamento ad un lavoratore che ha compiuto 65 anni di età, il cui posto è stato soppresso, di una pensione di vecchiaia e non della sua retribuzione precedente, indipendentemente dal diritto dell'interessato di continuare un'attività professionale anche oltre i 65 anni di età

Dispositivo

- 1) *L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso può applicarsi esclusivamente alle prestazioni pensionistiche e di invalidità rientranti in un regime professionale di sicurezza sociale.*
- 2) *Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale i dipendenti pubblici che hanno raggiunto l'età che consente loro di ricevere una pensione di vecchiaia non possono, per questo solo fatto, fruire dell'indennità di disponibilità destinata ai dipendenti pubblici licenziati a causa della soppressione del loro posto.*

(¹) GU C 13 del 14.1.2012.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 ottobre 2013
— Inuit Tapiriit Kanatami e altri/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

(Causa C-583/11 P) (¹)

[Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1007/2009 — Commercio dei prodotti derivati dalla foca — Restrizioni all'importazione e alla commercializzazione di detti prodotti — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Diritto di ricorso delle persone fisiche e giuridiche — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Nozione di «atti regolamentari» — Atti legislativi — Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva]

(2013/C 344/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Inuit Tapiriit Kanatami Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (rappresentanti: J. Bouckaert, H. Viaene e D. Gillet, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Anagnostopoulou e D. Gauci, agenti e L. Visaggio, agente), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e K. Michoel, agenti), Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, E. White e K. Mifsud-Bonnici, agenti) Regno dei Paesi Bassi

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 settembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (T-18/10), che respinge il ricorso avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36) — Nozione di «atto regolamentare» — Condizione per cui il regolamento impugnato deve riguardare direttamente il ricorrente

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters and Trappers Association, la Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, i sigg. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, la sig.ra Karliin Aariak, il Canadian Seal Marketing Group, la Ta Ma Su Seal Products Inc., il Fur Institute of Canada, la NuTan Furs Inc., la GC Rieber Skinn AS, l'Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), il sig. Johannes*

Egede e il Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.

3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 58 del 25.2.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Centrotherm Systemtechnik GmbH/centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-609/11 P) (¹)

[Impugnazione — Regolamenti (CE) nn. 207/2009 e 2868/95 — Procedura di decadenza — Marchio denominativo comunitario CENTROTHERM — Uso effettivo — Nozione — Mezzi di prova — Dichiarazione in forma solenne — Articolo 134, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale — Potere di riforma del Tribunale — Portata dei motivi e delle conclusioni formulati da un'interveniente]

(2013/C 344/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, Rechtsanwälte, nonché F. Schmidt, Patentanwalt)

Altre parti nel procedimento: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (rappresentanti: O. Löffel e P. Lange, Rechtsanwälte), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2011, causa T-427/09, Centrotherm Clean Solutions/UAMI, con cui quest'ultimo ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4, nella parte in cui essa ha parzialmente annullato la decisione della divisione d'annullamento del 30 ottobre 2007 — Uso effettivo del marchio — Prova

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Centrotherm Systemtechnik GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.

3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 80 del 17.3.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Centrotherm Systemtechnik GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

(Causa C-610/11 P) (¹)

[Impugnazione — Procedura di decadenza — Marchio denominativo comunitario CENTROTHERM — Uso effettivo — Mezzi probatori — Dichiarazione in forma solenne — Onere della prova — Esame d'ufficio dei fatti — Elementi di prova complementari prodotti dinanzi alla commissione di ricorso — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 15, 51 e 76 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 40, paragrafo 5]

(2013/C 344/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, Rechtsanwälte, nonché F. Schmidt, Patentanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (rappresentanti: O. Löffel e P. Lange, Rechtsanwälte)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2011, causa T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH/UAMI, con cui quest'ultimo ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4, nella parte in cui accoglie la domanda di decadenza del marchio CENTROTHERM — Uso effettivo del marchio — Prova

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 settembre 2011, Centrotherm Systemtechnik/UAMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T-434/09), è annullata.
- 2) Il punto 2 del dispositivo della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008-4) è annullato.

3) La Centrotherm Systemtechnik GmbH, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG sopportano ciascuna le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.

(¹) GU C 80 del 17.3.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Pactor Vastgoed BV

(Causa C-622/11) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Articoli 13, punto C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per la tassazione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell'IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato tale detrazione ed estraneo all'operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione in parola)

(2013/C 344/25)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Pactor Vastgoed BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Rettifica delle detrazioni effettuate inizialmente — Cessione di un bene immobile da parte di un cedente ad una società immobiliare — Cessione trattata dalle parti come operazione imponibile contrariamente alla normativa applicabile

Dispositivo

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere

interpretata nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti in seguito alla rettifica di una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha applicato la detrazione in parola.

(¹) GU C 73 del 10.3.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

(Causa C-625/11 P) (¹)

[Impugnazione — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articoli 57 e 59 — Sostanze soggette ad autorizzazione — Identificazione dell'acrilammide come sostanza ad altissimo rischio — Iscrizione nell'elenco di sostanze candidate — Pubblicazione — Termine di ricorso — Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale — Data da cui detto termine deve iniziare a decorrere nel caso di un ricorso proposto contro una decisione pubblicata unicamente su Internet — Certezza del diritto — Tutela giurisdizionale effettiva]

(2013/C 344/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS (rappresentanti: R. Cana e K. Van Maldegem, avocats)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti da J. Stuyck, advocaat), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e B. Koopman, agenti), Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 settembre 2011, PPG e SNF/ECHA (T-268/10) che respinge, in quanto irricevibile, il ricorso diretto all'annullamento della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 30 marzo 2010, con la quale l'acrilammide è identificata (CE n. 201-173-7) (CAS n. 79 06 1) come sostanza rispondente ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)

n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), ed è inclusa nell'elenco delle sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV di detto regolamento (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione), adottata in applicazione dell'art. 59 di detto regolamento — Termine di ricorso — Dies a quo — Atto pubblicato soltanto su Internet

Dispositivo

- 1) *L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 21 settembre 2011, PPG e SNF/ECHA (T-268/10), è annullata.*
- 2) *La presente causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 25 del 28.1.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-626/11 P) (¹)

[Impugnazione — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articoli 57 e 59 — Sostanze soggette ad autorizzazione — Identificazione dell'acrilammide come sostanza ad altissimo rischio — Iscrizione nell'elenco delle sostanze candidate — Pubblicazione dell'elenco sul sito web dell'ECHA — Ricorso di annullamento proposto prima di tale pubblicazione — Ricevibilità]

(2013/C 344/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS (rappresentanti: R. Cana e K. Van Maldegem, avocats)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti da J. Stuyck, advocaat), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e B. Koopman, agenti), Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 21 settembre 2011, Polyelectrolyte

Producers Group e SNF/ECHA (T-1/10), che dichiara irricevibile un ricorso volto all'annullamento della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 7 dicembre 2009, relativa all'identificazione dell'acrilammide (CE n. 201-173-7) come una sostanza che soddisfa i criteri fissati dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU L 396, pag. 1), adottata in applicazione dell'articolo 59 del detto regolamento — Atto impugnabile

Dispositivo

- 1) *L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 21 settembre 2011, PPG e SNF/ECHA (T-1/10), è annullata.*
- 2) *La presente causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 39 dell'11.2.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Martin y Paz Diffusion SA/David Depuydt, Fabrick van Maroquinerie Gauquie NV

(Causa C-661/11) (¹)

(Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Articolo 5 — Consenso del titolare di un marchio all'uso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio — Consenso dato nell'ambito di uno sfruttamento condiviso — Possibilità per detto titolare di porre fine allo sfruttamento condiviso e di riprendere l'uso esclusivo del suo marchio)

(2013/C 344/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Martin y Paz Diffusion SA

Convenuti: David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Diritti del titolare di un marchio registrato vigente una condivisione duratura dello sfruttamento del marchio con un terzo nell'ambito di una forma di comproprietà per una parte dei prodotti interessati e un consenso irrevocabile dato dal titolare a tale terzo per l'uso di detto marchio — Norma nazionale che vieta al titolare del marchio l'esercizio fittizio o abusivo del suo diritto — Divieto di utilizzo del marchio da parte del titolare a danno del terzo — Sanzione

Dispositivo

L'articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, osta a che un titolare di marchi, che, nell'ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, aveva consentito l'uso da parte di quest'ultimo di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti rientranti nelle classi per le quali tali marchi sono registrati, e che non vi consente più, sia privato di qualsiasi possibilità di opporre a detto terzo il diritto esclusivo conferitogli dai marchi summenzionati e di esercitare esso stesso tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del medesimo terzo.

⁽¹⁾ GU C 89 del 24.3.2012.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 — Alliance One International Inc./Commissione europea

(Causa C-668/11 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Violazione dell'articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di una società controllata alla sua società controllante — Effetto dissuasivo — Parità di trattamento — Cooperazione — Obbligo di motivazione — Circostanze attenuanti)

(2013/C 344/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Alliance One International Inc. (rappresentanti: M. Odriozola e A. Vide, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Bourke, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta sezione) del 12 ottobre 2011, Agroexpansion/Commissione (T-38/05), con cui il Tribunale ha in parte respinto una domanda di annullamento parziale della decisione C(2004) 4030 def. della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 [CE] (procedimento COMP/C.38.238/B2 — Tabacco greggio — Spagna).

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Alliance One International Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 89 del 24.3.2012.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 — Alliance One International/Commissione

(Causa C-679/11 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Violazione dell'articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua controllante — Obbligo di motivazione — Diritti fondamentali — Effetto deterrente — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Competenza di piena giurisdizione — Principio del «ne ultra petita» — Diritto a un equo processo)

(2013/C 344/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance One International, Inc. (rappresentanti: M. Odriozola e A. Vide, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier, J. Bourke e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 ottobre 2011, Alliance One International/Commissione (T-41/05), che riduce la quota dell'importo dell'ammenda inflitta alla Agroexpansión, al pagamento della quale la Alliance One International, Inc. è obbligata in solido con la Agroexpansión, e che respinge per il resto un ricorso avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione C(2004) 4030 della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE (Caso COMP/C.38.238/B.2 — Settore del tabacco greggio in Spagna), per quanto riguarda un'intesa diretta alla fissazione dei prezzi pagati ai produttori ed i quantitativi acquistati presso questi ultimi sul mercato spagnolo del tabacco greggio

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.*
- 2) *La Alliance One International, Inc. è condannata alle spese relative all'impugnazione principale.*
- 3) *La Commissione europea è condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale*

(¹) GU C 73 del 10.3.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social nº 1 de Lleida — Spagna) — Betriu Montull, Marc/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-5/12) (¹)

(Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Articolo 8 — Congedo di maternità — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Articolo 2, paragrafi 1 e 3 — Diritto a un congedo in favore delle madri lavoratrici subordinate in seguito alla nascita di un figlio — Possibile utilizzo da parte della madre lavoratrice subordinata o del padre lavoratore subordinato — Madre lavoratrice autonoma e non iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale — Esclusione del diritto al congedo per il padre lavoratore subordinato — Padre biologico e padre adottivo — Principio della parità di trattamento)

(2013/C 344/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social nº 1 de Lleida

Parti

Ricorrente: Betriu Montull, Marc

Convenuto: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de Lleida — Interpretazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40) e della direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente

l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4) — Normativa nazionale che prevede il diritto ad un permesso per allattamento in favore della madre nelle sei settimane successive al parto — Diritto del padre lavoratore subordinato ad un permesso — Condizioni — Normativa nazionale che prevede per i padri adottivi lavoratori subordinati, ma non per i padri biologici, il diritto alla sospensione del contratto di lavoro, con mantenimento del posto e delle mansioni di lavoro, e con copertura finanziaria a carico del sistema previdenziale pubblico — Violazione del principio di parità di trattamento

Dispositivo

Le direttive 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una norma nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede che il padre di un bambino, lavoratore subordinato, possa, con l'accordo della madre, anch'ella lavoratrice subordinata, fruire di un congedo di maternità per il periodo successivo alle sei settimane di riposo obbligatorio per la madre dopo il parto, fatto salvo il caso in cui esista un pericolo per la salute della stessa, mentre il padre di un bambino, lavoratore subordinato, non può fruire di siffatto congedo nel caso in cui la madre non sia lavoratrice subordinata e non sia iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale.

(¹) GU C 98 del 31.3.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz — Spagna) — Soledad Duarte Hueros/Autociba SA, Automóviles Citroën España SA

(Causa C-32/12) (¹)

(Direttiva 1999/44/CE — Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene — Carattere minore di tale difetto — Esclusione della risoluzione del contratto — Competenze del giudice nazionale)

(2013/C 344/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badajoz

Parti

Ricorrente: Soledad Duarte Hueros

Convenute: Autociba SA, Automóviles Citroën España SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de Primera Instancia — Badajoz — Interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12) — Diritti del consumatore — Bene che presenta un difetto di conformità minore — Mancata realizzazione della conformità del bene in questione — Domanda di risoluzione del contratto di compravendita — Inammissibilità — Mancanza di domanda in via subordinata diretta ad ottenere un'adeguata riduzione del prezzo — Possibilità per il giudice nazionale di prendere in esame d'ufficio l'eventualità di un'adeguata riduzione del prezzo

Dispositivo

La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che, come quella oggetto del procedimento principale, quando un consumatore che ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo di un bene fissato dal contratto di vendita chiede in giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, ma questa non può essere ottenuta a causa del carattere minore del difetto di conformità di tale bene, non consente al giudice nazionale adito di riconoscere d'ufficio una siffatta riduzione, e ciò sebbene detto consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine.

⁽¹⁾ GU C 98 del 31.3.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 — European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM)/Commissione europea, Lexmark International Technology SA

(Causa C-56/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato delle cartucce d'inchiostro — Decisione di rigetto di una denuncia — Mancanza di interesse comunitario — Scarsa probabilità di dimostrare l'esistenza di una violazione dell'articolo 82 CE — Importanza della gravità dell'infrazione dedotta)

(2013/C 344/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) (rappresentante: D. Ehle, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, (rappresentanti: A. Antoniadis e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da W. Berg, Rechtsanwalt) Lexmark International Technology

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 novembre 2011, EFIM/Commissione (T-296/09), con cui il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione della Commissione C(2009) 4125, del 20 maggio 2009, recante rigetto della denuncia COMP/C 3/39.391, concernente asserite violazioni degli articoli 81 CE e 82 CE nel mercato delle cartucce d'inchiostro da parte delle società Hewlett-Packard, Lexmark, Canon e Epson — Competenza della Commissione — Obblighi in materia di istruzione delle denunce — Mancanza di interesse comunitario — Proporzionalità — Assenza di motivazione — Violazione dei diritti della difesa — Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 118 del 21.4.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

(Causa C-59/12) ⁽¹⁾

(Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Ambito di applicazione — Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia del regime legale di previdenza sociale — Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico)

(2013/C 344/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts

Convenuta: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) in combinato disposto con l'articolo 2, lettera d), della stessa direttiva — Ambito di applicazione — Nozioni di «pratiche commerciali» e di «professionista» — Annunci pubblicitari di una cassa malattia del regime legale contenenti informazioni ingannevoli relative agli svantaggi derivanti ai suoi clienti da un eventuale cambio di cassa malattia

Dispositivo

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione *ratione personae* un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia.

(¹) GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Causa C-86/12) (¹)

(Cittadinanza dell'Unione — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo ascendente diretto di cittadini dell'Unione in tenera età — Cittadini dell'Unione nati in uno Stato membro diverso da quello di cui possiedono la cittadinanza che non hanno mai esercitato il loro diritto alla libera circolazione — Diritti fondamentali)

(2013/C 344/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti: Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou

Convenuto: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative — Interpretazione dell'articolo 20 TFUE e degli articoli 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali — Rifiuto di uno Stato membro di concedere il diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo, ascendente diretto che si occupa da solo dei suoi figli minori, cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro — Assenza di vita familiare comune con l'altro ascendente diretto di detti minori, residente in un altro Stato membro — Portata dei dinieghi di soggiorno, di concessione di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro — Conseguenze sul godimento effettivo dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione

Dispositivo

In una situazione come quella in esame nel procedimento principale, gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro neghi a un cittadino di un paese terzo un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale cittadino abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera età, cittadini dell'Unione, i quali sin dalla nascita soggiornano con lui in tale Stato membro senza possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, sempreché tali cittadini dell'Unione non soddisfino le condizioni fissate dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e sempreché un siffatto diniego non li privi del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI/Provincia di Fermo

(Causa C-94/12) ⁽¹⁾

(Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Capacità economica e finanziaria — Capacità tecniche e professionali — Articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3 — Facoltà per un operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti — Articolo 52 — Sistema di certificazione — Appalti pubblici di lavori — Normativa nazionale che impone la titolarità di un'attestazione di qualificazione corrispondente alla categoria e all'importo dei lavori oggetto dell'appalto — Divieto di avvalersi delle attestazioni di più soggetti per lavori compresi in una stessa categoria)

(2013/C 344/36)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parti

Ricorrenti: Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI

Convenuta: Provincia di Fermo

in presenza di: Torelli Dottori SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Interpretazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Capacità economica e finanziaria dell'operatore economico — Possibilità di avvalersi delle capacità di altri soggetti — Normativa nazionale che limita tale possibilità ad una sola altra entità per ciascuna categoria di qualificazione prevista dalla società di certificazione

Dispositivo

Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l'articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese.

⁽¹⁾ GU C 151 del 26.5.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Laboratoires Lyocentre/Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus, Sosiaali- ja valvontavirasto

(Causa C-109/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Dispositivi medici — Direttiva 93/42/CEE — Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Diritto dell'autorità nazionale competente di classificare come medicinale per uso umano un preparato commercializzato in un altro Stato membro come dispositivo medico munito della marcatura CE — Procedura applicabile)

(2013/C 344/37)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Laboratoires Lyocentre

Convenuti: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus, Sosiaali- ja valvontavirasto

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1) e della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34) — Preparato vaginale contenente lattobacilli vivi — Diritto dell'autorità nazionale competente di classificare come medicinale, ai sensi della direttiva 2001/83, in ragione della sua azione farmacologica, immunologica o metabolica, un preparato commercializzato in un altro Stato membro come dispositivo medico munito della marcatura CE, ai sensi della direttiva 93/42 — Procedimento applicabile

Dispositivo

1) La classificazione di un prodotto, in uno Stato membro, come dispositivo medico provvisto di marcatura CE, ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, non osta a che le autorità competenti di un altro Stato membro classifichino lo stesso prodotto come medicinale ai sensi dell'articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla base della sua azione farmacologica, immunologica o metabolica.

- 2) Le autorità competenti di uno Stato membro, per classificare come medicinale ai sensi della direttiva 2001/83, come modificata dal regolamento n. 1901/2006, un prodotto già classificato in un altro Stato membro come dispositivo medico dotato di marcatura CE, ai sensi della direttiva 93/42, come modificata dalla direttiva 2007/47, devono applicare il procedimento previsto dall'articolo 18 della direttiva 93/42, come modificata dalla direttiva 2007/47 e, se necessario, quello previsto all'articolo 8 di detta direttiva 93/42, prima dell'applicazione del procedimento di classificazione previsto dalla direttiva 2001/83, come modificata dal regolamento n. 1901/2006.
- 3) All'interno di uno stesso Stato membro, un prodotto che, pur non essendo identico a un altro prodotto classificato come medicinale, ha tuttavia in comune con esso la stessa sostanza ed esercita lo stesso meccanismo d'azione non può, in via di principio, essere immesso in commercio come dispositivo medico ai sensi della direttiva 93/42, come modificata dalla direttiva 2007/47, a meno che un'altra caratteristica peculiare di un siffatto prodotto, rilevante alla luce dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva 93/42, non imponga che questo prodotto sia classificato e immesso in commercio come dispositivo medico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 133 del 5.5.2012.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla
Supreme Court — Irlanda) — Donal Brady/Environmental
Protection Agency**

(Causa C-113/12) ⁽¹⁾

(Ambiente — Direttiva 75/442/CEE — Liquame prodotto e immagazzinato in un impianto di allevamento di suini in attesa di essere ceduto a imprenditori agricoli che se ne servono come fertilizzante sui loro terreni — Classificazione come «rifiuto» o come «sottoprodotto» — Presupposti — Onere della prova — Direttiva 91/676/CEE — Mancata trasposizione — Responsabilità personale del produttore per il rispetto da parte di tali imprenditori del diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti e dei fertilizzanti)

(2013/C 344/38)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court — Irlanda

Parti

Ricorrente: Donal Brady

Resistente: Environmental Protection Agency

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 (GU L 78, pag. 32) — Nozione di rifiuti — Liquame di suino fornito da un allevatore di suini agli agricoltori come fertilizzante — Diritto di uno Stato membro di prevedere una responsabilità personale dell'allevatore in caso di mancato rispetto, da parte degli agricoltori che utilizzano il suo liquame come fertilizzante sui loro terreni, del diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996, deve essere interpretato nel senso che il liquame prodotto in un allevamento intensivo di suini e immagazzinato in attesa di essere consegnato a imprenditori agricoli affinché lo utilizzino come fertilizzante sui propri terreni costituisce non un «rifiuto» ai sensi della suddetta norma, ma un sottoprodotto quando tale produttore intende commercializzare il suddetto liquame a condizioni economiche ad esso favorevoli, nell'ambito di un processo successivo, a condizione che tale riutilizzo non sia soltanto possibile ma certo, non richieda una trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione. Compete ai giudici nazionali verificare se tali criteri siano soddisfatti, tenendo conto dell'insieme delle circostanze rilevanti che caratterizzano le fattispecie nell'ambito delle quali essi sono stati aditi.
- 2) Il diritto dell'Unione non osta a che l'onere di provare il rispetto dei criteri che permettono di classificare come sottoprodotto una sostanza, quale il liquame prodotto, immagazzinato e ceduto in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, gravi sul produttore di tale liquame, purché ciò non pregiudichi l'efficacia di detto diritto, in particolare della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, e sia garantito il rispetto degli obblighi da esso derivanti, segnatamente quello di non sottoporre alle disposizioni di tale direttiva sostanze che, in applicazione dei criteri succitati, devono, a norma della giurisprudenza della Corte, essere considerate come sottoprodotti esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola.
- 3) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, deve essere interpretato nel senso che, in caso di mancata trasposizione nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, non si può ritenere che gli effluenti d'allevamento prodotti da un'azienda suinicola sita all'interno di detto Stato membro siano, in ragione dell'esistenza di quest'ultima direttiva, «contemplati da altra normativa» ai sensi della suddetta disposizione.

4) Nel caso in cui il liquame prodotto e detenuto da uno stabilimento di allevamento di suini debba essere classificato come «rifiuto» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350:

— l'articolo 8 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che osta a che il suddetto detentore venga autorizzato, quali che siano le condizioni, a disfarsi di tale rifiuto cedendolo a un imprenditore che lo utilizza come fertilizzante sui propri terreni quando risulta che tale imprenditore non è né titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della direttiva in parola, né dispensato da tale autorizzazione e iscritto in conformità delle disposizioni dell'articolo 11 della stessa direttiva; e

— il combinato disposto degli articoli 8, 10 e 11 della direttiva di cui trattasi deve essere interpretato nel senso che osta a che la cessione di tali rifiuti da parte del suddetto detentore a un imprenditore, che li utilizza come fertilizzante sui propri terreni e che è titolare di un'autorizzazione ai sensi del succitato articolo 10 o è dispensato da una tale autorizzazione e iscritto in conformità del succitato articolo 11, sia subordinata al fatto che il suddetto detentore si assuma la responsabilità del rispetto, da parte di tale altro imprenditore, delle norme applicabili, in forza del diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti e dei fertilizzanti, alle operazioni di recupero compiute da quest'ultimo.

(¹) GU C 151 del 26.5.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Repubblica francese/Commissione europea

(Causa C-115/12 P) (¹)

[Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica — Riduzione di un contributo finanziario — Appalti pubblici di lavori — Conformità delle operazioni alle disposizioni dell'Unione — Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Articolo 2 — Nozione di «sovvenzione diretta» — Nozione di «impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero»]

(2013/C 344/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard e N. Rouam, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Dinthilhac e A. Steiblytè, agenti)

Oggetto

Impugnazione presentata avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Francia/Commissione, (T-488/10), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione C(2010) 5229 della Commissione, del 28 luglio 2010, relativa alla soppressione di una parte

della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolo del documento unico di programmazione dell'obiettivo 1 per un intervento strutturale comunitario nella regione francese della Martinica — Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Nozione di «sovvenzione diretta» — Nozione di «impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero» — Errori di diritto — Assenza di motivazione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 — Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Bariatric Europe Inc. SAS

(Causa C-120/12 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell'opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari]

(2013/C 344/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Bariatric Europe Inc. SAS

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Rintisch/UAMI (T-62/12), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi e figurativi nazionali «PROTI», «PROTIPOWER» e «PROTIPLUS», per prodotti delle classi 29 e 32, e del nome commerciale nazionale «PROTITOP», per prodotti delle classi 29, 30 e 32, avverso la decisione R 740/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 15 dicembre 2008, recante rigetto del ricorso proposto avverso

la decisione della divisione d'opposizione che ha respinto l'opposizione proposta dal ricorrente nei confronti della registrazione del marchio denominativo «PROTI SNACK», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — Produzione tardiva di documenti — Potere discrezionale conferito dall'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.*

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 — Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

(Causa C-121/12 P) (¹)

[*Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell'opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari*]

(2013/C 344/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (rappresentante: F. Baujoin, avvocate)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Rintisch/UAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (T-109/09) con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare di taluni marchi denominativi, comunitari e nazionali, di un marchio figurativo nazionale e di un nome commerciale contenente il termine «PROTI», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32, avverso la decisione R 1660/2007-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 21 gennaio 2009, recante rigetto del ricorso introdotto contro la decisione della divisione di opposizione che respinge l'opposizione proposta dal ricorrente avverso la registrazione del marchio denominativo «PROTIVITAL», per prodotti delle classi 5, 29 e 30 — Produzione tardiva di documenti

— Potere discrezionale conferito dall'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.*

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 — Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

(Causa C-122/12 P) (¹)

[*Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell'opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari*]

(2013/C 344/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (rappresentante: F. Baujoin, avvocate)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Rintisch/UAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (T-152/09) con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare di taluni marchi denominativi, comunitari e nazionali, di un marchio figurativo nazionale e di un nome commerciale contenente il termine «PROTI», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32, avverso la decisione R 1661/2007-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 3 febbraio 2009, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione che respinge l'opposizione proposta dal ricorrente avverso la registrazione del marchio denominativo «PROTIACTIVE», per prodotti delle classi 5, 29 e 30 — Produzione tardiva di documenti — Potere discrezionale conferito dall'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.*

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey

(Causa C-140/12) (¹)

[Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell'Unione — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Persona che non possiede più la qualità di lavoratore — Titolare di una pensione di vecchiaia — Condizione della disponibilità di risorse sufficienti per non diventare un onere a carico del «sistema di assistenza sociale» dello Stato membro ospitante — Domanda di prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo — Integrazione compensativa destinata a completare la pensione di vecchiaia — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 3, paragrafo 3, e 70 — Competenza dello Stato membro di residenza — Presupposti per la concessione — Diritto di soggiorno legale nel territorio nazionale — Conformità con il diritto dell'Unione]

(2013/C 344/43)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt

Convenuto: Peter Brey

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77), come rettificata — Diritto di un cittadino dell'Unione che ha cessato la propria attività professionale di soggiornare più di tre mesi nel territorio di un altro Stato membro — Situazione nella quale detto cittadino percepisce una pensione inferiore al minimo vitale dello

Stato membro ospitante e ha chiesto, per tale ragione, la concessione di un'integrazione compensativa («Ausgleichszulage»), una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo

Dispositivo

Il diritto dell'Unione, quale risulta, in particolare, dagli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), 8, paragrafo 4, e 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, anche per il periodo successivo ai primi tre mesi di soggiorno, esclude in qualsiasi circostanza e in maniera automatica la concessione di una prestazione quale l'integrazione compensativa prevista dall'articolo 292, paragrafo 1, della legge generale relativa alla previdenza sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), come modificata, a partire dal 1° gennaio 2011, dalla legge finanziaria del 2011 (Budgetbegleitgesetz 2011) a un cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo, poiché quest'ultimo, nonostante il fatto che gli sia stato rilasciato un attestato d'iscrizione, non soddisfa le condizioni per beneficiare di un diritto di soggiorno legale per un periodo superiore a tre mesi nel territorio del primo Stato, in quanto l'esistenza di tale diritto di soggiorno è subordinata al presupposto che tale cittadino disponga di risorse economiche sufficienti per non richiedere detta prestazione.

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Salzgitter Mannesmann Handel GmbH/SC Laminorul SA

(Causa C-157/12) (¹)

[Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 34, punti 3 e 4 — Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro — Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un'altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo]

(2013/C 344/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Salzgitter Mannesmann Handel GmbH

Convenuta: SC Laminorul SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro — Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un'altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo

Dispositivo

L'articolo 34, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non riguarda decisioni incompatibili pronunciate da giudici di uno stesso Stato membro.

(¹) GU C 184 del 23.6.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Peter Pinckney/KDG médiattech AG

(Causa C-170/12) (¹)

[Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Diritti patrimoniali di un autore — Supporto materiale che riproduce un'opera protetta — Messa in rete — Determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno]

(2013/C 344/45)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Peter Pinckney

Convenuta: KDG médiattech AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) — Competenza dell'organo giurisdizionale nazionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Criteri per determinare il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» — Violazione dei diritti patrimoniali di un autore causata dalla messa in rete di contenuti dematerializzati o di un supporto materiale che riproduce tali contenuti — Contenuto destinato al pubblico

Dispositivo

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d'autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest'ultimo è competente a conoscere di un'azione per responsabilità presentata dall'autore di un'opera nei confronti di una società con sede in un altro Stato membro e che ha ivi riprodotto la citata opera su un supporto materiale che è stato poi venduto, da alcune società con sede in un terzo Stato membro, tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito. Tale giudice è competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede.

(¹) GU C 174 del 16.6.2012.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 — EI du Pont de Nemours and Company/Commissione europea, DuPont Performance Elastomers LLC, DuPont Performance Elastomers SA

(Causa C-172/12 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato della gomma cloroprene — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Violazione dell'articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante — Controllo congiunto da parte di due società controllanti — Influenza determinante — Responsabilità solidale — Prescrizione — Interesse legittimo)

(2013/C 344/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EI du Pont de Nemours and Company (rappresentanti: J. Boyce e A. Lyle-Smythe, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e A. Biolan, agenti), DuPont Performance Elastomers LLC, DuPont Performance Elastomers SA (rappresentanti: J. Boyce e A. Lyle-Smythe, solicitors)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012, EI du Pont de Nemours e a./Commissione (T-76/08), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione C(2007) 5910 def. della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.629 — Gomma cloroprene), concernente un cartello finalizzato alla ripartizione del mercato e alla fissazione dei prezzi sul mercato della gomma cloroprene nello Spazio economico europeo (SEE), nonché, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente — Impresa comune — Imputabilità del comportamento illecito

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La EI du Pont de Nemours and Company è condannata alle spese.*

(¹) GU C 194 del 30.6.2012.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 — The Dow Chemical Company/Commissione europea

(Causa C-179/12 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato della gomma cloroprene — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Violazione dell'articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante — Controllo congiunto da parte di due società controllanti — Influenza determinante — Diritti della difesa — Maggiorazione dell'ammenda — Effetto dissuasivo)

(2013/C 344/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Dow Chemical Company (rappresentante: D. Schroeder, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, V. Bottka e L. Malferrari, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012, causa T-77/08, The Dow Chemical Company/Commissione europea, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione C(2007) 5910 def. della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.629 — Gomma cloroprene), concernente un cartello finalizzato alla ripartizione del mercato e alla fissazione dei prezzi sul mercato della gomma cloroprene nello Spazio economico europeo (SEE), nonché, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente — Impresa comune — Imputabilità del comportamento illecito

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La The Dow Chemical Company è condannata alle spese.*

(¹) GU C 184 del 23.6.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA/Région wallonne

(Causa C-195/12) (¹)

(Direttiva 2004/8/CE — Ambito di applicazione — Cogenerazione e cogenerazione ad alto rendimento — Articolo 7 — Regime regionale di sostegno che prevede la concessione di «certificati verdi» agli impianti di cogenerazione — Concessione di una maggiore quantità di certificati verdi agli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente forme di biomassa diverse dal legno o dai rifiuti di legno — Principio d'uguaglianza e di non discriminazione — Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)

(2013/C 344/48)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA

Convenuta: Région wallonne

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle — Interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52, pag. 50) — Interpretazione degli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283, pag. 33) — Interpretazione dell'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16) — Interpretazione dell'art. 6 TUE nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Regime di sostegno finanziario limitato agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento — Obbligo, autorizzazione o divieto di escludere dalle misure di sostegno gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente il legno o i rifiuti di legno — Conformità della normativa al principio della parità di trattamento

Dispositivo

- 1) *L'articolo 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato*

interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione non è limitato ai soli impianti di cogenerazione che hanno la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento ai sensi di tale direttiva.

- 2) Allo stato attuale del diritto dell'Unione, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, sancito in particolare dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non osta a che, quando istituiscono regimi nazionali di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, come quelli di cui agli articoli 7 della direttiva 2004/8 e 4 della direttiva 2001/77 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, gli Stati membri prevedano una misura di sostegno rinforzata, come quella di cui al procedimento principale, della quale possono fruire tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente la biomassa, con l'esclusione degli impianti che valorizzano principalmente legno e/o rifiuti di legno.

(¹) GU C 200 del 7.7.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Caisse nationale des prestations familiales/Fjola Hliddal (C-216/12), Pierre-Louis Bornand (C-217/12)

(Cause riunite C-216/12 e C-217/12) (¹)

[Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera — Cittadini svizzeri residenti in Svizzera che lavorano in Lussemburgo — Concessione dell'indennità di congedo parentale — Nozione di «prestazione familiare»]

(2013/C 344/49)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales

Convenuti: Fjola Hliddal (C-216/12), Pierre-Louis Bornand (C-217/12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Lussemburgo) — Interpretazione dell'articolo 1, lettera u), i), e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE)

n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e dell'Allegato II, Sezione A, punto 1), dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6) — Nozione di «prestazione familiare» — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede la concessione di un'indennità di congedo parentale — Cittadino svizzero che risiede in Svizzera e lavora in Lussemburgo

Dispositivo

Gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, devono essere interpretati nel senso che un'indennità di congedo parentale come quella istituita dalla legislazione lussemburghese costituisce una prestazione familiare ai sensi di detto regolamento.

(¹) GU C 235 del 4.8.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Bruxelles — Belgio) — Christian Van Buggenhout e Ilse Van de Mierop, in qualità di curatori fallimentari di Grontimmo SA/Banque Internationale à Luxembourg SA

(Causa C-251/12) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Articolo 24, paragrafo 1 — Adempimento di un'obbligazione «a favore del debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza» — Pagamento effettuato ad un creditore di tale debitore]

(2013/C 344/50)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: Christian Van Buggenhout e Ilse Van de Mierop, in qualità di curatori fallimentari di Grontimmo SA

Convenuta: Banque Internationale à Luxembourg SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de commerce de Bruxelles — Interpretazione dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Esecuzione di un pagamento a favore di un creditore del debitore fallito, su domanda di quest'ultimo, in assenza di misure di pubblicità della decisione di apertura della procedura di insolvenza in un altro Stato membro — Liberazione del mandatario di buona fede — Campo di applicazione rationae personae — Nozione di «prestazione a favore del debitore» riferentesi unicamente al pagamento effettuato a favore del debitore fallito o anche dei suoi creditori

Dispositivo

L'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che un pagamento effettuato al creditore di un debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza, su richiesta di quest'ultimo, non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

(¹) GU C 200 del 7.7.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal central Administrativo Sul — Portogallo) — Itecar — Automóveis de Aluguer Lda/Fazenda Pública

(Causa C-282/12) (¹)

(Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Interessi corrisposti da una società residente a titolo di remunerazione di finanziamenti concessi da una società stabilita in un paese terzo — Sussistenza di «particolari rapporti» tra tali società — Regime di sottocapitalizzazione — Indeducibilità degli interessi afferenti alla quota dell'indebitamento considerata eccedente — Deducibilità in caso di interessi corrisposti a una società residente sul territorio nazionale — Frode e evasione fiscali — Costruzioni puramente artificiose — Condizioni di piena concorrenza — Proporzionalità)

(2013/C 344/51)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal central Administrativo Sul

Parti

Ricorrente: Itecar — Automóveis de Aluguer Lda

Convenuta: Fazenda Pública

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Central Administrativo Sul — Portogallo — Interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE — Normativa fiscale — Imposta sulle società — Deducibilità degli interessi di prestito — Normativa nazionale che prevede la deducibilità in caso di eccesso di indebitamento nei confronti di una società stabilita sul territorio nazionale, escludendola invece in caso di eccesso di indebitamento nei confronti di una società stabilita in un paese terzo

Dispositivo

L'articolo 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che non consideri oneri deducibili, ai fini della determinazione dell'utile imponibile, gli interessi, afferenti alla quota di indebitamento considerata eccedente, corrisposti da una società residente a una società mutuante stabilita in un paese terzo con la quale intercorrano particolari rapporti, consentendo invece la deduzione degli interessi corrisposti a una società mutuante residente con la quale la società mutuataria si trovi in rapporti dello stesso genere, qualora, in assenza di partecipazione della società mutuante stabilita in un paese terzo nel capitale della società mutuataria residente, la normativa medesima presupponga nondimeno che l'indebitamento di quest'ultima si inserisca in una costruzione volta ad eludere l'imposta normalmente dovuta o qualora tale normativa non consenta di determinare a priori e con sufficiente precisione la propria sfera di applicazione.

(¹) GU C 250 del 18.8.2012.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Serebryannay vek EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-283/12) (¹)

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 — Fatto generatore — Prestazioni reciproche — Operazioni a titolo oneroso — Base imponibile di un'operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi — Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società)

(2013/C 344/52)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Serebryannay vek EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 26, nonché degli articoli 62 e 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa secondo la quale, nel caso la retribuzione del prestatore non avvenga in denaro, il corrispettivo della sua prestazione è costituito da una controprestazione — Qualificazione di un'operazione come scambio di prestazioni o meno — In caso di risposta negativa, possibilità di qualificare l'effettuazione di migliorie e l'arredamento di un bene immobile come operazione imponibile — Verificarsi del fatto generatore e regola per la determinazione della base imponibile

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev'essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s'impegna a effettuare tale prestazione di servizi a proprie spese e, dall'altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l'appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto.

(¹) GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Laufen — Germania) — procedimenti penali a carico di Gjoko Filev, Adnan Osmani

(Causa C-297/12) (¹)

(Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115/CE — Articolo 11, paragrafo 2 — Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d'ingresso — Durata del divieto d'ingresso limitata di norma a cinque anni — Normativa nazionale che prevede il divieto d'ingresso senza limiti temporali in mancanza di una richiesta di limitazione — Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) — Cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale — Mancata applicazione della direttiva)

(2013/C 344/53)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Laufen

Parti

Gjoko Filev, Adnan Osmani

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Laufen — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, lettera b) e 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) — Divieto d'ingresso nel territorio nazionale, connesso a una decisione di rimpatrio — Durata massima di tale divieto — Normativa nazionale che prevede un divieto di ingresso nel territorio nazionale di durata illimitata per gli stranieri destinatari di una decisione di allontanamento e che sanziona tale violazione con la comminazione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva fino a tre anni — Tardivo recepimento della direttiva — Effetto diretto delle sue disposizioni — Possibilità, prevista dalla normativa nazionale, di chiedere la limitazione rationae temporis degli effetti del divieto — Divieto d'ingresso limitato, in tal caso, a una durata di cinque anni, purché non vi siano condanne penali o minaccia all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza — Cittadini di Stati terzi oggetto di una decisione di allontanamento da oltre cinque anni

Dispositivo

- 1) L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale, quale l'articolo 11, paragrafo 1, della legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), che subordini la limitazione della durata di un divieto d'ingresso alla presentazione da parte del cittadino interessato di un paese terzo di una domanda volta a ottenere il beneficio di una siffatta limitazione.
- 2) L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una violazione di un divieto d'ingresso e di soggiorno nel territorio di uno Stato membro, emesso oltre cinque anni prima della data di reingresso del cittadino interessato del paese terzo in tale territorio o dell'entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce tale direttiva, comporti una sanzione penale, a meno che tale cittadino non costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.
- 3) La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro preveda che un provvedimento di espulsione o di allontanamento anteriore di cinque o più anni al periodo compreso tra la data in cui tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita e la data in cui tale recepimento è effettivamente avvenuto, possa successivamente di nuovo servire per fondare azioni penali, allorché tale provvedimento si basava su una sanzione penale a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva e tale Stato membro ha fatto uso della facoltà prevista da tale disposizione.

(¹) GU C 250 del 18.8.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Confédération paysanne/Ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche

(Causa C-298/12) ⁽¹⁾

[Agricoltura — Politica agricola comune — Regime di pagamento unico — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Calcolo dei diritti al pagamento — Fissazione dell'importo di riferimento — Periodo di riferimento — Articolo 40, paragrafi 1, 2 e 5 — Circostanze eccezionali — Agricoltori soggetti a impegni agroambientali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 e del regolamento (CE) n. 1257/1999 — Determinazione del diritto alla rivalutazione dell'importo di riferimento — Principio del legittimo affidamento — Parità di trattamento tra agricoltori]

(2013/C 344/54)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Confédération paysanne

Convenuto: Ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione dell'articolo 40, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Aiuto al reddito degli agricoltori — Regime di pagamento unico — Fissazione dell'importo di riferimento — Periodo di riferimento — Incidenza di impegni agroambientali — Calcolo del diritto alla rivalutazione fondato non sulla diminuzione della produzione, ma sull'importo di aiuti riscosso durante un periodo di riferimento — Data limite della presa in considerazione di impegni agroambientali — Parità di trattamento fra gli agricoltori

Dispositivo

1) L'articolo 40, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999,

(CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 1009/2008 del Consiglio, del 9 ottobre 2008, dev'essere interpretato nel senso che qualunque agricoltore, per il solo fatto di essere stato soggetto, nel corso del periodo di riferimento, ad impegni agroambientali ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 2223/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, può chiedere che il suo importo di riferimento sia calcolato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento non soggetti ad impegni siffatti.

2) L'articolo 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 1009/2008, dev'essere interpretato nel senso che qualunque agricoltore, per il solo fatto di essere stato soggetto, nel corso del periodo 1997-2002, ad impegni agroambientali ai sensi dei regolamenti n. 2078/92 e n. 1257/1999, come modificato dal regolamento n. 2223/2004, può chiedere che il suo importo di riferimento sia calcolato sulla base di criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, circostanza che il giudice del rinvio dovrà accertare.

⁽¹⁾ GU C 273 dell'8.9.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Spedition Welter GmbH/Avanssur SA

(Causa C-306/12) ⁽¹⁾

(Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità — Direttiva 2009/103/CE — Articolo 21, paragrafo 5 — Mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri — Procura a ricevere la notifica di atti giudiziari — Normativa nazionale che subordina la validità della notifica all'esplicita concessione di una procura a riceverla — Interpretazione conforme)

(2013/C 344/55)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Parti

Ricorrente: Spedition Welter GmbH

Resistente: Avanssur SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Saarbrücken — Interpretazione dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11) — Rappresentante incaricato della liquidazione dei sinistri — Notifica a quest'ultimo di un ricorso giurisdizionale presentato dal danneggiato contro l'impresa assicurativa — Normativa nazionale che subordina la validità di tale notifica all'esplicita concessione di un mandato a ricevere notifiche — Effetto diretto della summenzionata disposizione della direttiva

Dispositivo

- 1) *L'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che, tra i poteri sufficienti ai fini della rappresentanza di cui deve disporre il mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri, è ricompresa la procura a ricevere validamente la notifica degli atti giudiziari necessari ai fini dell'introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente.*
- 2) *In una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, in cui la normativa nazionale ha ripreso testualmente le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi ermeneutici riconosciuti da quest'ultimo, a interpretare il diritto nazionale in un senso che sia conforme all'interpretazione data a tale direttiva dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.*

(¹) GU C 287 del 22.9.2012.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Svezia) — Procedimento penale a carico di Daniel Lundberg

(Causa C-317/12) (¹)

[Trasporti su strada — Regolamento (CE) n. 561/2006 — Obbligo di uso di un tachigrafo — Deroghe per il trasporto non commerciale di merci — Nozione — Trasporto effettuato da un privato nell'ambito della sua attività ricreativa come pilota di rally automobilistico a livello amatoriale, in parte finanziata tramite contributi di terzi]

(2013/C 344/56)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt

Imputato nella causa principale

Daniel Lundberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Svea Hovrätt — Interpretazione dell'articolo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8) e dell'articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1) — Deroga all'obbligo di installazione e di utilizzo del tachigrafo a bordo di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate — Trasporto di merci a fini non commerciali — Trasporto di merci effettuato da un privato nel contesto della sua attività di pilota di corse amatoriali di rally automobilistici a livello dilettantistico, parzialmente finanziato con sponsorizzazioni di privati o di imprese

Dispositivo

La nozione di «trasporto non commerciale di merci», di cui all'articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, dev'essere interpretata nel senso che comprende il trasporto di merci effettuato da un privato per proprio conto ed esclusivamente nell'ambito di un'attività ricreativa, laddove quest'ultima è in parte finanziata tramite contributi di terzi e per tale trasporto non è corrisposto alcun compenso.

(¹) GU C 258 del 25.8.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — F. van der Helder, D. Farrington/College voor zorgverzekering

(Causa C-321/12) (¹)

[Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 28, paragrafo 2, lettera b) — Prestazioni dell'assicurazione malattia — Titolari di pensioni di vecchiaia in vari Stati membri — Residenza in un altro Stato membro — Erogazione di prestazioni in natura nello Stato membro di residenza — Onere delle prestazioni — Stato membro alla cui «legislazione» il titolare è stato più lungamente soggetto — Nozione]

(2013/C 344/57)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrenti: F. van der Helder, D. Farrington

Convenuto: College voor zorgverzekeringen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione degli articoli 4 e 28, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Assicurazione malattie — Prestazioni ai titolari di pensioni o rendite residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'istituzione competente — Prestazioni a carico dell'istituzione dello Stato membro alla quale il titolare è stato più lungamente soggetto — Nozione di «legislazione alla quale il titolare è stato più lungamente soggetto»

Dispositivo

L'articolo 28, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che la «legislazione» alla quale il titolare è stato più lungamente soggetto, di cui a tale disposizione, è quella relativa alle pensioni o alle rendite.

(¹) GU C 287 del 22.9.2012.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Belgio) — État belge/GIMLE SA

(Causa C-322/12) (¹)

(Quarta direttiva 78/660/CEE — Articolo 2, paragrafo 3 — Principio del quadro fedele — Articolo 2, paragrafo 5 — Obbligo di deroga — Articolo 32 — Metodo di valutazione in base al costo storico — Prezzo di acquisto manifestamente inferiore al valore effettivo)

(2013/C 344/58)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: État belge

Convenuta: GIMLE SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11) — Conti annuali di talune forme di società — Principio del quadro fedele — Prezzo d'acquisto di beni che non corrisponde al loro valore reale e che fornisce un quadro falsato del patrimonio della società — Obbligo di derogare al principio della contabilizzazione delle voci dell'attivo al prezzo di acquisto e di contabilizzare immediatamente dette voci al loro valore di rivendita

Dispositivo

Qualora il prezzo di acquisto o il costo di produzione di taluni elementi dell'attivo sia manifestamente inferiore al loro valore effettivo, il principio del quadro fedele sancito all'articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, non consente di derogare al principio della valutazione degli elementi dell'attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione, sancito all'articolo 32 della medesima direttiva, in favore di una valutazione basata sul loro valore effettivo.

(¹) GU C 287 del 22.9.2012.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser/Manova A/S

(Causa C-336/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Principio della parità di trattamento — Procedura ristretta — Bando di gara — Domanda d'inserimento dell'ultimo bilancio pubblicato nel fascicolo di candidatura — Mancanza di tale bilancio nel fascicolo di alcuni candidati — Facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere a tali candidati di comunicarle detto bilancio dopo la scadenza del termine fissato per il deposito dei fascicoli di candidatura)

(2013/C 344/59)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Convenuta: Manova A/S

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret (Danimarca) — Interpretazione dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Principio della parità di trattamento — Amministrazione aggiudicatrice che ha fissato, come condizione per la preselezione, il deposito da parte del candidato del suo bilancio più recente — Domanda dell'amministrazione aggiudicatrice rivolta ai candidati che non hanno allegato il loro bilancio più recente alla loro domanda di preselezione di fornirle i bilanci mancanti, nonostante la scadenza del termine per il deposito della domanda di preselezione

Dispositivo

Il principio della parità di trattamento dev'essere interpretato nel senso che non osta a che un'amministrazione aggiudicatrice chieda a un candidato, dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito delle candidature a un appalto pubblico, di comunicare i documenti descrittivi della sua situazione, come il bilancio pubblicato, la cui esistenza prima della scadenza del termine fissato per presentare la candidatura sia oggettivamente verificabile, sempreché i documenti di detto appalto non ne abbiano esplicitamente imposto la comunicazione sotto pena di esclusione della candidatura. Tale richiesta non deve indebitamente favorire o sfavorire il candidato o i candidati cui detta richiesta è stata rivolta.

(¹) GU C 287 del 22.9.2012.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-353/12) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto a favore della Ixfin SpA — Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno — Recupero — Mancata esecuzione)

(2013/C 344/60)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, B. Stromsky e S. Thomas, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, E. De Giovanni, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione delle misure necessarie a conformarsi agli articoli 2, 3 e 4 della decisione C(2009) 8123 della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all'aiuto di Stato C-59/07 al quale l'Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA (GU L 167, pag. 39) — Obbligo di recuperare immediatamente gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune e di informarne la Commissione

— Impresa in stato fallimentare — Assenza di impossibilità assoluta di esecuzione

Dispositivo

1) *La Repubblica italiana, non avendo preso, entro i termini imposti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso la Ixfin SpA l'aiuto di Stato dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dall'articolo 1 della decisione 2010/359/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all'aiuto di Stato C-59/07 (ex N 127/06 e NN 13/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA, e non avendo comunicato alla Commissione europea, entro il termine assegnato, le informazioni elencate all'articolo 4 di tale decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 288, quarto comma, TFUE nonché degli articoli da 2 a 4 della predetta decisione.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 287 del 22.9.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — procedimento promosso da Siegfried János Schneider

(Causa C-386/12) (¹)

[Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Capacità delle persone fisiche — Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari — Portata — Procedimento di volontaria giurisdizione relativo al diritto di una persona sottoposta a regime di curatela, domiciliata in uno Stato membro, di disporre dei suoi beni immobili situati in un altro Stato membro]

(2013/C 344/61)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Siegfried János Schneider

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sofiyski gradski sad — Interpretazione dell'articolo 22, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) — Persona fisica dichiarata parzialmente incapace di agire ai sensi della legislazione del suo Stato membro — Domanda proposta in un altro Stato membro da tale persona, previo consenso del suo curatore, per essere autorizzata a vendere l'immobile acquisito per successione ereditaria in tale Stato — Competenza dell'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui l'immobile è situato — Applicabilità dell'articolo 22, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 ai procedimenti non contenziosi

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e in particolare il suo articolo 22, punto 1, deve essere interpretato nel senso che non si applica ad un procedimento di volontaria giurisdizione — promosso da un cittadino di uno Stato membro, dichiarato parzialmente incapace dopo essere stato sottoposto a regime di curatela in conformità della normativa di tale Stato, dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro per ottenere l'autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà di un immobile, situato nel territorio di quest'ultimo Stato membro — poiché tale procedimento riguarda «la capacità delle persone fisiche», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, esclusa dall'ambito di applicazione *ratione materiae* di quest'ultimo.

(¹) GU C 311 del 13.10.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

(Causa C-492/12) (¹)

(Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Professione di dentista — Specificità e distinzione rispetto alla professione di medico — Formazione comune)

(2013/C 344/62)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Conseil national de l'ordre des médecins

Convenuti: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

con l'intervento di: Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione dell'articolo 36 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) — Specificità e distinzione della professione di dentista rispetto alla professione di medico — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede una formazione universitaria comune per gli studenti di medicina e odontoiatria — Ammissibilità di una normativa che conduce all'esercizio di una stessa specializzazione da parte di medici e dentisti

Dispositivo

1) a) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, deve essere interpretata nel senso che non osta all'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione specializzata, nei settori sia medico che odontoiatrico, la cui denominazione sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro, all'allegato V della direttiva stessa. Tale formazione specializzata può essere aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base, quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell'ambito della formazione di dentista di base.

b) Spetta al giudice nazionale stabilire:

— se la suddetta formazione specializzata, laddove non soddisfisi i requisiti di cui agli articoli 24 e 34 della direttiva medesima con riferimento alle formazioni di medico e di dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base, e

— se il titolo rilasciato a seguito del compimento della suddetta formazione specializzata non abiliti a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di dentista con formazione di base.

2) La direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, deve essere interpretata nel senso che non osta al fatto che le materie rientranti nel settore medico facciano parte di una formazione specializzata nel settore odontoiatrico.

(¹) GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 — Guido Strack/Commissione europea

(Causa C-579/12 RX II) (¹)

(Riesame della sentenza del Tribunale T-268/11 P — Funzione pubblica — Decisione della Commissione recante diniego del riporto di ferie annuali retribuite di cui il funzionario non ha potuto fruire nel periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia di lunga durata — Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea — Articolo 4 dell'allegato V di tale Statuto — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto a ferie annuali retribuite — Principio del diritto sociale dell'Unione — Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Pregiudizio all'unità e alla coerenza del diritto dell'Unione)

(2013/C 344/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea

Altra parte nel procedimento: Guido Strack:

Oggetto

Riesame della sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'8 novembre 2012, Commissione/Strack (T-268/11 P)

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Sezione delle impugnazioni) dell'8 novembre 2012, Commissione/Strack (T-268/11 P), compromette l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione in quanto il Tribunale, quale giudice d'impugnazione, in violazione del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio di diritto sociale dell'Unione, altresì espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, previsto dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, quale interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ha interpretato:

— l'articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea nel senso che esso non ricomprende le prescrizioni relative all'organizzazione dell'orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88 e, in particolare, quelle relative alle ferie annuali retribuite, e

— di conseguenza, l'articolo 4 dell'allegato V di detto Statuto nel senso che esso comporta che il diritto di riportare il congedo ordinario oltre il limite fissato in tale disposizione possa essere accordato solo nel caso di un impedimento connesso all'attività del funzionario in ragione dell'esercizio delle sue funzioni.

- 2) Detta sentenza del Tribunale dell'Unione europea è annullata.
- 3) L'impugnazione della Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F-120/07), è respinta.
- 4) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del sig. Guido Strack relative sia al procedimento di riesame sia al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 5) Il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea supporteranno le proprie spese relative al procedimento di riesame.
- 6) La Commissione europea supporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

(¹) GU C 71 del 9.3.2013.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2013 — ClientEarth/Consiglio dell'Unione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

(Causa C-573/11 P) (¹)

(Impugnazione — Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea — Rappresentanza tramite un avvocato non avente la qualità di terzo — Ricorso di annullamento manifestamente irricevibile — Motivi di impugnazione manifestamente infondati)

(2013/C 344/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: C. Fekete e B. Driessen, agenti), Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 settembre 2011, ClientEarth/Consiglio (T-452/10), con cui il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibile un ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, la quale nega alla ricorrente l'accesso integrale ad un parere redatto dal servizio giuridico del Consiglio (documento n. 6865/09), riguardante una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione — Rappresentanza tramite un avvocato non avente la qualità di terzo

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La ClientEarth è condannata alle spese.

(¹) GU C 39 dell'11.2.2012.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 settembre 2013 — Idromacchine SpA, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo/Commissione europea

(Causa C-34/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea — Ricorso per risarcimento danni — Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale — Menzioni dannose — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2013/C 344/65)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Idromacchine SpA, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, agente, assistito da F. Ruggeri Laderchi, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione (T-88/09), con cui quest'ultimo ha parzialmente respinto un ricorso per risarcimento diretto ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di informazioni non veritiere che causano segnatamente un danno all'immagine e alla reputazione di Idromacchine, nella decisione C(2002) 5426 def. della Commissione del 30 dicembre 2004, «Aiuti di Stato — Italia — Proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave petrolchimica — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, [CE]» — Obbligo di diligenza — Violazione dei diritti della difesa — Assenza di motivazione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Idromacchine SpA nonché i sigg. Alessandro Capuzzo e Roberto Capuzzo sono condannati in solido alle spese

⁽¹⁾ GU C 89 del 24.3.2012.

Ricorso proposto il 26 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-356/13)

(2013/C 344/66)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo individuato a sufficienza le acque che potrebbero essere inquinate da nitrati provenienti da fonti agricole o avendo designato in maniera insufficiente le zone vulnerabili, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 in combinato disposto con l'allegato I della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽¹⁾;
- dichiarare che, avendo adottato programmi d'azione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole basati su una designazione delle zone di particolare vulnerabilità effettuata in modo insufficiente o avendo incluso in tali programmi misure che presentano lacune alla luce dell'allegato II punto A, numero 2, e dell'allegato III, punto 1, numeri 1 e 3, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 5 in combinato disposto con l'allegato II punto A, numero 2, e l'allegato III, punto 1, numeri 1 e 3, di tale direttiva;
- condannare Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia era tenuta ad effettuare la trasposizione della direttiva 91/676/CEE o a dare esecuzione agli obblighi da essa derivanti entro la data di adesione all'Unione europea ossia il 1° maggio 2004.

⁽¹⁾ GU L 375, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítéltábla (Ungheria) il 29 luglio 2013 — Ilona Baradics e a./QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam

(Causa C-430/13)

(2013/C 344/67)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítéltábla

Parti

Attori: Ilona Baradics, Adrienn Bóta, Éva Emberné Stál, László György, Sándor Halász, Zita Harászi, Zsanett Hideg, Katalin Hóltó, Gábor Jancsó, Mária Katona, Gergely Kézdi, Dr. László Korpás, Ferencné Kovács, Viola Kőrösi, Tamás Kuzsel, Attila Lajtai, Zsolt Lőrincz, Ákos Nagy, Attiláné Papp, Zsuzsanna Peller, Ágnes Petkovics, László Pongó, Zsolt Porpáczy, Zsuzsanna Rávai, László Román, Zsolt Schneck, Mihály Szabó, Péter Szabó, Zoltán Szalai, Erika Szemeréné Radó, Dr. Zsuzsanna Szigeti, Nikolett Szőke, Péter Tóth, Zsófia Várkonyi e Mónika Veress

Convenuti: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe e Magyar Állam

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il legislatore nazionale si sia sufficientemente conformato al disposto degli articoli 7 e 9 della direttiva (90/314/CEE) ⁽¹⁾, ossia garantisca una tutela adeguata dei privati nel caso di fallimento o insolvenza dei tour operator e degli agenti di viaggio quando prevede che l'importo della garanzia finanziaria offerta dal tour operator o da un agente di viaggio debba basarsi su una determinata percentuale del volume d'affari al netto che si prevede di ottenere dalla vendita del pacchetto turistico, o su un importo minimo.
- 2) Nei limiti in cui si possa dimostrare l'esistenza di una violazione da parte dello Stato, se sia sufficientemente grave e manifesta al fine di accertare una responsabilità per danni.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 2 agosto 2013 — Croce Amica One Italia Srl/Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

(Causa C-440/13)

(2013/C 344/68)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Croce Amica One Italia Srl

Convenuta: Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme al diritto comunitario che la stazione appaltante, nell'esercizio di un potere di revoca in materia di appalti pubblici in applicazione dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990, possa decidere di non procedere all'aggiudicazione definitiva di un appalto sulla base della mera pendenza di un'indagine penale nei confronti del legale rappresentante della società provvisoriamente aggiudicataria;
- 2) se sia conforme al diritto comunitario una deroga del principio di definitività dell'accertamento della penale responsabilità, così come espresso dall'art. 45 della direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾, per motivi di opportunità amministrativa, riconducibili ad un'area di riserva amministrativa;

3) se sia conforme al diritto comunitario una deroga del principio di definitività dell'accertamento della penale responsabilità, così come espresso dall'art. 45 della direttiva 2004/18/CE, nell'ipotesi in cui la pendente indagine penale riguardi la commissione di delitti relativi alla procedura di gara oggetto del provvedimento emesso in autotutela;

4) se sia conforme al diritto comunitario che i provvedimenti adottati da una stazione appaltante in materia di appalti pubblici possano essere pienamente conosciuti dal giudice amministrativo nazionale, nell'esercizio di una cognizione attribuita alla giurisdizione in materia di appalti pubblici, e ciò sotto il profilo dell'attendibilità e congruità dell'offerta e, dunque, oltre le limitate ipotesi di palese illogicità, irrazionalità, insufficiente motivazione o errore di fatto.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; GU L 134, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Austria) il 7 agosto 2013 — Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Causa C-443/13)

(2013/C 344/69)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Parti

Ricorrenti in primo e in secondo grado: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Convenuta in primo e in secondo grado: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1086/2011 ⁽¹⁾, che modifica il regolamento n. 2073/2005, debba essere interpretato nel senso che la carne fresca di pollame deve soddisfare il criterio microbiologico indicato nell'allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005 ⁽²⁾ in tutte le fasi di distribuzione.
- 2) Se anche gli operatori del settore alimentare attivi nella fase di distribuzione dei prodotti alimentari siano soggetti alla disciplina del regolamento n. 2073/2005 nella sua interezza.

- 3) Se il criterio microbiologico indicato nell'allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005 debba essere rispettato in tutte le fasi di distribuzione anche dagli operatori del settore alimentare che non partecipano alla produzione (solo fase di distribuzione).

- (¹) Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame (GU L 281, pag. 7).
- (²) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338, pag. 1).

Impugnazione proposta il 6 agosto 2013 da Voss of Norway ASA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 maggio 2013, causa T-178/11, Voss of Norway ASA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli (UAMI))

(Causa C-445/13 P)

(2013/C 344/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Voss of Norway ASA (rappresentanti: F. Jacobacci, B. La Tella, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 (T-178/11);
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, la Voss of Norway ASA (in prosieguo: la «Voss») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado dell'Unione europea (in prosieguo: il Tribunale) del 28 maggio 2013, causa T-178/11 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso volto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 gennaio 2011, procedimento R 785/2010-1 (in prosieguo: la «decisione contestata») che accoglie la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Nordic Spirit avente ad oggetto il marchio comunitario (in prosieguo: il «marchio comunitario») registrato dalla Voss il 3 dicembre 2004.

L'impugnazione è basata sui seguenti motivi:

Primo motivo: la sentenza impugnata non ha preso in considerazione il secondo motivo dedotto dalla Voss dinanzi al Tribunale, ossia l'inversione dell'onere della prova dinanzi alla commissione di ricorso

Il Tribunale non ha verificato se la commissione di ricorso era incorsa in un errore di diritto nell'esaminare la questione procedurale relativa all'onere della prova. Tale motivo di diritto ha globalmente un significato indipendente per la normativa relativa al marchio comunitario. Tale regola dell'inversione dell'onere della prova, che viola i principi generali di diritto — potrebbe diventare parte essenziale della giurisprudenza costante. Solo per questo motivo, avrebbe dovuto essere annullata la decisione della prima commissione di ricorso e occorrerebbe annullare la sentenza impugnata.

Secondo motivo: anche il Tribunale ha erroneamente invertito l'onere della prova

Anche il Tribunale avrebbe invertito l'onere della prova gravante esclusivamente sulla Nordic Spirit AB quale parte che, contestando la validità del marchio comunitario registrato, ne chiede l'annullamento, imponendo alla Voss di presentare una prova concreta che il proprio marchio ha carattere distintivo. A tal fine, il Tribunale ha citato la giurisprudenza relativa alle domande di registrazione di marchi- e ai marchi non registrati che non godevano della presunzione di validità, come il marchio comunitario tridimensionale della Voss. Ciò integra una chiara violazione delle norme che garantiscono un equo processo, dell'articolo 99 (¹) del regolamento sul marchio comunitario e della regola 37, lettera b), sub iv) del regolamento di esecuzione (²) che, di per sé, è sufficiente per annullare la decisione contestata.

Terzo motivo: erronea definizione delle norme e degli usi del settore che costituisce una violazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.

Il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 45, che è necessario verificare se il marchio comunitario controverso si discosta in modo significativo dalle norme e dagli usi del settore rilevante. Pertanto, l'analisi se il marchio figurativo tridimensionale ha carattere distintivo richiede anzitutto un esame delle «norme del settore» per poi determinare se un particolare marchio figurativo tridimensionale possa essere distinto dalle altre imprese da parte di un consumatore.

Tuttavia, l'individuazione da parte del Tribunale di queste ultime sarebbe lungi dal fornire una definizione fondata delle «norme» del settore delle bevande. Le indicazioni individuate dal Tribunale in ordine alle norme del settore, in primo luogo, sono materialmente erronee (riferimento a una «sezione cilindrica» inesistente) e sono così vaghe e generiche che, se applicate, nessuna bottiglia per bevande soddisferebbe mai il criterio del carattere distintivo (neppure la famosa bottiglia della Coca Cola se fosse oggetto di una domanda di annullamento) Invece, la divisione di annullamento ha correttamente definito le norme del settore.

Inoltre, nella decisione R 2465/2011-2 datata 1° febbraio 2012 (Freixenet/UAMI), al punto 36, la commissione di ricorso ha statuito che «in precedenza, né l'esaminatore né la commissione di ricorso hanno presentato documenti contenenti riferimenti alle realtà del mercato esistente alla data della domanda e non hanno né individuato né fornito esempi concreti di bottiglie

identiche o simili correntemente usate nel settore prima di tale data. Tale omissione costituisce un motivo sufficiente per accogliere il ricorso». Di conseguenza, non fornendo esempi concreti di norme del settore, il Tribunale ha chiaramente violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.

Quarto motivo: errore di diritto riguardante la valutazione del carattere distintivo del marchio in forma di bottiglia della Voss — Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

Dalla giurisprudenza pertinente relativa al carattere distintivo emerge che il marchio deve essere esaminato e valutato nel suo insieme e che la valutazione di ciascuna componente serve semplicemente alla valutazione globale, ma non può sostituirvisi. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato unicamente ogni componente singolarmente e non ha valutato il marchio nel suo insieme.

Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel valutare se il marchio avesse carattere distintivo, in quanto non ha considerato, come era tenuto a farlo, l'impressione globale suscitata dal marchio, ma ha adottato un approccio errato scomponendo il marchio nelle sue varie componenti, ravvisando in ognuna di esse una certa originalità.

Quinto motivo: Grave distorsione della prova nel confrontare la forma tridimensionale con la sezione bidimensionale e nell'identificare le norme e gli usi del settore

Entrambe le affermazioni «la grande maggioranza delle bottiglie disponibili sul mercato ha una sezione cilindrica» e «le bottiglie sono disponibili in ogni varietà di forme e di dimensioni» sono manifestamente erronee e, ciò nonostante, sono state espressamente o implicitamente ripetute dal Tribunale al fine di respingere il ricorso volto all'annullamento della decisione della commissione di ricorso, configurando quindi una grave distorsione dei fatti o delle prove, che costituisce un errore di diritto.

Sesto motivo: la decisione del Tribunale sostanzialmente osta a una registrazione dei marchi comunitari tridimensionali, il che costituisce una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario in combinato disposto con l'articolo 4 del medesimo regolamento.

Dal ragionamento del Tribunale risulta essenzialmente impossibile che l'imballaggio di un prodotto abbia carattere distintivo, sia nel suo complesso che come combinazione dei vari elementi che lo compongono. Sul piano pratico, ne consegue che nessun imballaggio di un prodotto potrebbe mai soddisfare il criterio del carattere distintivo quale stabilito nella sentenza impugnata e ciò è contrario alle finalità del regolamento sul marchio comunitario.

(¹) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

(²) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 12 agosto 2013 — Gigaset AG/SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

(Causa C-451/13)

(2013/C 344/71)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Gigaset AG

Convenuti: SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la Commissione, in una decisione con cui infligga in solido a più persone fisiche o giuridiche un'ammenda per una violazione dell'articolo 101 TFUE, debba disciplinare in maniera esaustiva anche in merito alla proporzione in cui l'ammenda va suddivisa internamente tra i singoli debitori solidali.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale:
 - a) Se una decisione della Commissione non contenente disposizioni esplicite in merito alla suddivisione interna tra i debitori debba essere interpretata nel senso che l'ammenda grava su tutti i debitori solidali in pari misura.
 - b) In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, sub a):

Se la lacuna riscontrabile nella decisione per il fatto che la Commissione non abbia disciplinato la suddivisione interna dell'ammenda tra i debitori possa essere colmata dai giudici nazionali [Or. 3] senza che sia necessaria una decisione integrativa della Commissione.

- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione o di risposta affermativa alla seconda questione, sub b): Se il diritto dell'Unione contenga norme sulle modalità di ripartizione dell'ammenda nei rapporti interni tra i debitori solidali.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla terza questione:

Se un debitore solidale che abbia pagato in tutto o in parte un'ammenda possa agire in regresso nei confronti degli altri debitori solidali prima che sia stata pronunciata una decisione definitiva sull'impugnazione proposta contro il calcolo dell'ammenda.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 12 agosto 2013 — The Queen on application of Newby Foods Ltd/Food Standards Agency

(Causa C-453/13)

(2013/C 344/72)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Newby Foods Ltd

Convenuto: Food Standards Agency

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'espressione «perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa», di cui al punto 1.14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 ⁽¹⁾, significhi «qualsiasi perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa» visibile mediante l'utilizzo di tecniche standard di microscopia (La medesima espressione compare anche all'articolo 3, lettera n), del regolamento (CE) n. 999/2001 ⁽²⁾, come modificato dal regolamento (CE) n. 1923/2006 ⁽³⁾.
- 2) Se un prodotto a base di carne possa essere classificato come una preparazione di carne, ai sensi del punto 1.15 dell'allegato I, in caso di perdita o modificazione della sua struttura muscolo-fibrosa visibile mediante l'utilizzo di tecniche standard di microscopia.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione e di risposta affermativa alla seconda questione, se il grado di perdita o di modificazione della struttura muscolo-fibrosa sufficiente ai fini della classificazione del prodotto come «CSM», ai sensi del punto 1.14 dell'allegato I, sia lo stesso richiesto per eliminare le caratteristiche delle carni fresche, ai sensi del punto 1.15.
- 4) In che misura le caratteristiche delle carni fresche debbano essere state ridotte al fine di poter affermare che sono state eliminate ai sensi del punto 1.15.
- 5) Se la risposta alla prima questione è negativa, ma anche la risposta alla terza questione è negativa:
 - a) Quale sia il grado di modificazione della struttura muscolo-fibrosa necessario al fine di classificare il prodotto di cui trattasi come CSM.
 - b) Quali criteri debbano essere applicati dai giudici nazionali per stabilire se la struttura muscolo-fibrosa della carne abbia o meno subito un tale grado di modificazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139, pag. 55).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 404, pag. 1).

Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-454/10, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon)/Commissione europea

(Causa C-457/13 P)

(2013/C 344/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marcoulli, K. Skelly, agenti)

Altre parti nel procedimento: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Confederazione Cooperative Italiane

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale;
- statuire definitivamente sulla controversia, dichiarando il ricorso nelle cause T-454/10 e T-482/11 irricevibile e/o infondato;
- condannare le ricorrenti in primo grado alle spese processuali relative al primo grado e quelle relative alla presente impugnazione;

Qualora la Corte decidesse di confermare la sentenza del Tribunale, la Commissione chiede che la Corte voglia:

- mantenere definitivi gli effetti dell'articolo 52, paragrafo 2a, secondo comma, del regolamento n. 1580/2007 ⁽¹⁾ e dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 ⁽²⁾, nonché dell'articolo 60, paragrafo 7, dell'ultimo Regolamento citato, nella misura in cui i pagamenti alle organizzazioni di produttori sono stati effettuati in forza di queste ultime disposizioni entro il 15 ottobre dell'anno della pronuncia della sentenza della Corte o qualsiasi data successiva che la Corte riterrà adatta, quanto ai pagamenti concernenti programmi operativi approvati prima del 30 maggio 2013.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la Commissione richiede che la Corte annulli la sentenza del Tribunale impugnata, che si pronunci sulla controversia dichiarando irricevibili e/o infondati i ricorsi nella cause T-454/10 e T-482/11 e che condanni le ricorrenti in primo grado alle spese processuali relative al primo grado e a quelle relative alla presente impugnazione.

Questa impugnazione trae origine dal procedimento avviato dalle ricorrenti in primo grado e volto all'annullamento (i) dell'articolo 52, paragrafo 2a e dell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione nonché (ii) dell'articolo 50, paragrafo 3 e dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2011 della Commissione.

Le ricorrenti in primo grado erano trasformatori di ortofruttilicoli che sostenevano che le suddette disposizioni consentissero indirettamente all'Unione di finanziare determinate attività di trasformazione effettuate da organizzazioni di produttori.

Il Tribunale ha giudicato irricevibili le azioni. Il Tribunale ha ritenuto che la concessione di aiuti alle organizzazioni di produttori il cui prodotto fosse trasformato dalla stessa organizzazione o da un terzo per conto di quest'ultima equivalesse ad una concessione di aiuti per attività di trasformazione che esulava dalle finalità del regolamento unico OCM⁽³⁾. Il Tribunale ha, altresì, ritenuto che la Commissione non potesse concedere aiuti compiendo una discriminazione a detrimento dei trasformatori non facenti parte di un'organizzazione di produttori e a vantaggio delle organizzazioni di produttori nei limiti in cui effettuano attività di trasformazione.

La Commissione ritiene che il Tribunale, giungendo a tali conclusioni, ha errato sotto tre diversi profili.

Innanzitutto, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore nel dichiarare ammissibili i ricorsi delle ricorrenti in primo grado. La Commissione osserva che le misure di cui trattasi sono misure regolamentari di applicazione generale che richiedono misure di esecuzione da parte degli Stati membri perché possano produrre effetti giuridici. La Commissione fa altresì valere che il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che le misure in questione abbiano incidenza diretta nei confronti delle ricorrenti in primo grado. Nel giungere a questa conclusione, il Tribunale ha sostenuto che la posizione delle ricorrenti in primo grado fosse la stessa dei concorrenti di un beneficiario di un aiuto statale. La Commissione ritiene che codesta conclusione del Tribunale non sia corretta.

Per quanto concerne la questione di merito, la Commissione ritiene che il Tribunale non ha correttamente interpretato le disposizioni del regolamento unico OCM e, in particolare,

non ha tenuto in debita considerazione il potere discrezionale, conferito alla Commissione dal Consiglio, nell'adottare regole di esecuzione per il regolamento unico OCM.

Infine, la Commissione ritiene che il Tribunale non abbia correttamente interpretato il principio di non discriminazione sotto il profilo della sua applicazione nell'ambito di programmi che forniscono aiuti finanziari ai sensi del regolamento unico OCM.

Qualora la Corte dovesse decidere di respingere l'impugnazione, la Commissione chiede che la Corte eserciti il suo potere discrezionale, previsto all'articolo 264 TFUE, per sospendere gli effetti del provvedimento fino al 15 ottobre dell'anno della pronuncia della sentenza. La Commissione richiede un tale provvedimento in modo da assicurare che i suoi effetti vengano applicati in egual misura a tutte le organizzazioni di produttori e che non producano oneri indebiti in capo a queste ultime.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofruttilicoli (GU L 350, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofruttilicoli freschi e degli ortofruttilicoli trasformati (GU L 157, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 agosto 2013 — Andreas Grund, in qualità di curatore nella procedura di insolvenza relativa al patrimonio della SR-Tronic GmbH e a./Nintendo Co. Ltd e Nintendo of America Inc.

(Causa C-458/13)

(2013/C 344/74)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Andreas Grund, in qualità di curatore nella procedura di insolvenza relativa al patrimonio della SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler

Convenuti: Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE⁽¹⁾ osti all'applicazione di una norma che recepisca nel diritto nazionale l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE (nella fattispecie, l'articolo 95a, paragrafo 3, dell'UrHG), nel caso in cui la misura tecnologica in parola tuteli al contempo non solo opere o altri materiali protetti, bensì anche programmi per elaboratore.

(¹) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 19 agosto 2013 — Milica Široká/Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(Causa C-459/13)

(2013/C 344/75)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Milica Široká

Resistente: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nello spirito della tradizione giuridica europea, debba essere interpretato nel senso che ciascun titolare di tale diritto ha la facoltà di scegliere se avvalersi dell'accesso alla prevenzione sanitaria e a cure mediche o rifiutarlo, indipendentemente dalle condizioni obbligatorie stabilite dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, o se invece l'interesse generale a garantire un alto livello di tutela della salute dei cittadini europei non consenta al singolo una scelta siffatta.
- 2) Se l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i suoi paragrafi 1 e 4, lettera c), debba essere interpretato nel senso che l'obiettivo dell'Unione, in particolare, di prevenzione delle malattie e affezioni ed eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale non consente al cittadino europeo di rifiutare le vaccinazioni cosiddette obbligatorie, in quanto con tale comportamento sorge una minaccia per la sanità pubblica.

- 3) Se la potestà dei genitori, ai sensi dell'articolo 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, il quale riguarda in particolare il principio unificante delle tradizioni costituzionali comuni, sia sovraordinata rispetto all'interesse generale alla tutela della salute, a vantaggio delle cure dei genitori sui figli minori.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 agosto 2013 — Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(Causa C-463/13)

(2013/C 344/76)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd

Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare;
- 2) se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella medesima sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti.

Impugnazione proposta il 28 agosto 2013 dalla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 giugno 2013, causa T-367/12, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-468/13 P)

(2013/C 344/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (rappresentante: K. Szamosi, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI); Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 27 giugno 2013, T-367/12 e annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, procedimento R 2532/2011-2, del 30 maggio 2012, respingendo il ricorso dell'interveniente e accogliendo il rigetto dell'opposizione dell'interveniente; o, in subordine
- rinviare la causa al Tribunale perché statuisca in via definitiva; e
- condannare il convenuto alle spese del procedimento di primo grado e dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene quanto segue:

- Le affermazioni del Tribunale in ordine all'inammissibilità degli argomenti dedotti dalla ricorrente dinanzi all'UAMI sono, da un lato, non pertinenti e, dall'altro, infondate ed erronee; pertanto il Tribunale ha violato l'articolo 44 del regolamento di procedura e l'articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia.
- Non sussisteva alcuna necessità né base giuridica per non ammettere le prove presentate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e, pertanto, il Tribunale ha violato l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario⁽¹⁾ e l'articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura nel ritenere inammissibili le prove prodotte dalla ricorrente.

- Il Tribunale ha violato il regolamento sul marchio comunitario nel determinare il pubblico di riferimento e la sua rilevanza ai fini della valutazione del rischio di confusione.
- Il Tribunale ha violato il regolamento sul marchio comunitario nonché la giurisprudenza costante nell'affermare che i servizi in esame devono essere ritenuti identici.
- Il Tribunale non si è pronunciato separatamente e in modo chiaro sugli aspetti della somiglianza visiva, uditiva (fonetica) e concettuale, né ha esaminato le circostanze pertinenti della causa alla luce di tale valutazione, e, pertanto, il Tribunale ha violato il regolamento sul marchio comunitario.
- Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'affermare che la commissione di ricorso aveva correttamente dichiarato che sussisteva un rischio di confusione tra i marchi anteriori dell'interveniente e la domanda di marchio comunitario della ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 2 settembre 2013 — Peter Link/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-471/13)

(2013/C 344/78)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Attore: Peter Link

Convenuta: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un diritto a compensazione pecuniaria analogo a quello di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ sussista anche quando l'arrivo del volo originariamente prenotato dai passeggeri sia ritardato per un tempo superiore alle tre ore, nel frattempo i passeggeri abbiano tuttavia organizzato — dopo che si è già verificato un notevole ritardo alla partenza — volontariamente, autonomamente e a proprie spese, un trasporto sostitutivo con un altro vettore aereo e pertanto gli stessi non abbiano effettuato il volo originariamente prenotato, raggiungendo con il trasporto sostitutivo l'aeroporto di destinazione più di tre ore dopo l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.

2) Qualora alla prima questione venga data risposta affermativa, se per la sussistenza di un diritto analogo a quello di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 sia determinante il fatto che la decisione volontaria e autonoma di avvalersi di un trasporto sostitutivo con un altro vettore aereo sia stata presa quando in ogni caso il ritardo era già di cinque ore, nel senso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), iii) e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 5 settembre 2013 — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer/Hans Angerer

(Causa C-477/13)

(2013/C 344/79)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer

Resistente in cassazione: Hans Angerer

Questioni pregiudiziali

1) a) Se una «ragione specifica ed eccezionale» ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (¹) sia costituita da una delle circostanze definite nelle categorie successive [(lettere a)-g)], oppure se a queste circostanze si debba aggiungere anche una «ragione specifica ed eccezionale» per la quale il richiedente non soddisfa le condizioni di cui ai Capi II e III del Titolo III della direttiva.

b) In quest'ultimo caso, di che genere debba essere la «ragione specifica ed eccezionale». Se si debba trattare di ragioni personali — ad esempio, biografiche — per le quali, eccezionalmente, il migrante non soddisfa le condizioni per il riconoscimento automatico della sua formazione ai sensi del Capo III del Titolo III della direttiva.

2) a) Se la nozione di architetto ai sensi dell'articolo 10, lettera c), della direttiva presupponga che nello Stato membro d'origine il migrante abbia svolto, o avrebbe potuto svolgere in virtù della sua formazione, oltre alle attività tecniche di progettazione edilizia, sovrintendenza ai lavori e costruzione edilizia anche attività di predisposizione artistica, urbanistiche, economiche ed eventualmente attività di conservazione del patrimonio architettonico e, se del caso, in che misura.

b) Se la nozione di architetto ai sensi dell'articolo 10, lettera c), della direttiva presupponga che il migrante abbia una formazione di livello universitario, principalmente focalizzata sull'architettura intesa come comprensiva, oltre che degli aspetti tecnici afferenti alla progettazione edilizia, alla sovrintendenza ai lavori e alla costruzione edilizia, anche degli aspetti di predisposizione artistica, urbanistici, economici ed eventualmente di conservazione del patrimonio architettonico e, se del caso, in che misura.

c) i) Se, ai fini delle risposte ai quesiti sub a) e b) rilevi il modo in cui il titolo professionale di «architetto» è utilizzato abitualmente negli altri Stati membri (articolo 48, paragrafo 1, della direttiva);

ii) oppure se sia sufficiente accertare come il titolo professionale di «architetto» è utilizzato abitualmente nello Stato membro d'origine e nello Stato membro ospitante;

iii) oppure se si possa dedurre dall'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva la gamma delle attività legate abitualmente al titolo di «architetto» nel territorio dell'Unione europea.

(¹) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).

Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-479/13)

(2013/C 344/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica francese, applicando un'aliquota IVA ridotta ai libri digitali (o libri elettronici), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti sulla base degli articoli da 96 e 98 della direttiva sull'IVA (¹), in combinato disposto con gli allegati II e III della medesima e con il suo regolamento di esecuzione (²);

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la Commissione solleva un'unica censura vertente sul mancato rispetto della direttiva sull'IVA da parte della legislazione nazionale, la quale assoggetta la fornitura di libri elettronici all'aliquota del 7 % a partire dal 1° gennaio 2012, e del 5,5 % a partire dal 1° gennaio 2013.

La Commissione rileva che, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2, primo comma, della direttiva sull'IVA, le aliquote IVA ridotte possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato III di questa direttiva. Ebbene, la categoria 6 dell'allegato III della direttiva sull'IVA non menzionerebbe la fornitura di libri digitali come attività soggetta a aliquote IVA ridotte. La Commissione ne deduce che la fornitura di libri elettronici deve, pertanto, essere assoggettata all'aliquota IVA standard, conformemente all'articolo 96 della direttiva sull'IVA. Ciò trova conferma, secondo la Commissione, anche nell'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, il quale esclude espressamente dal beneficio di aliquote IVA ridotte i servizi forniti per via elettronica. Infine, a sostegno del suo ricorso, la Commissione rileva che il Comitato IVA ha adottato all'unanimità, il 9 febbraio 2011, orientamenti in virtù dei quali le aliquote IVA ridotte non si applicano alla fornitura di libri digitali.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, contenente misure di esecuzione della direttiva sull'IVA (GU L 77, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okrazhen sad — Targovishte (Bulgaria) il 9 settembre 2013 — Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeysshan LLS/Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD, Curatore fallimentare della Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD

(Causa C-488/13)

(2013/C 344/81)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Okrazhen sad — Targovishte

Parti

Creditori nella procedura concorsuale: Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeysshan LLS

Società insolvente: Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD, Curatore fallimentare della Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD

Questioni pregiudiziali

1) Come debba essere interpretato il criterio della mancata contestazione del credito pecuniario oggetto di esecuzione di cui al considerando 6 e all'articolo 1 del regolamento.

2) Se, nell'ipotesi in cui le norme interne dello Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio il credito pecuniario è azionato in via esecutiva non chiariscano se il mandato di esecuzione per un credito pecuniario possa trovare applicazione nell'ambito di una procedura concorsuale aperta nei confronti della persona contro il cui patrimonio è diretta l'esecuzione, il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento debba essere interpretato in senso restrittivo e valga soltanto per i crediti pecuniari oggetto di esecuzione contestati o si riferisca invece a tali crediti anche se incontestati.

3) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, il quale esclude dall'ambito di applicazione di quest'ultimo i fallimenti, i concordati e le procedure affini, debba essere interpretato nel senso che la limitazione riguarda soltanto l'apertura delle procedure indicate o se essa si riferisca anche all'intero decorso della procedura nei suoi diversi stadi e fasi come previsti dalle disposizioni nazionali dello Stato membro dell'Unione europea interessato.

4) Se, in base alla dottrina del primato del diritto dell'Unione e in caso di una lacuna nel diritto nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, il giudice nazionale di tale Stato membro, dinanzi al quale è stata aperta una procedura concorsuale a carico della persona contro il cui patrimonio è diretta l'esecuzione, possa in via interpretativa e sulla base del considerando 10 e dell'articolo 26 del regolamento, emanare una sentenza che deroga a tali principi fondamentali e contrasta con essi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 13 settembre 2013 — Mohamed Ali Ben Alaya/Repubblica federale di Germania

(Causa C-491/13)

(2013/C 344/82)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Mohamed Ali Ben Alaya

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2004/114/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375, pag. 12), sancisca un diritto, rispetto al quale l'amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità, al rilascio di un visto per motivi di studio e di un corrispondente permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 12 della cosiddetta direttiva studenti, se vengono soddisfatti i «requisiti di ammissione», vale a dire le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, e non sussiste alcun motivo per rifiutare l'ammissione in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 375, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 13 settembre 2013 — «Traum» EOOD/Direktor na Direksia «Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika» — grad Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-492/13)

(2013/C 344/83)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: «Traum» EOOD

Resistente: Direktor na Direksia «Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika» — grad Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Questioni pregiudiziali

1) Se il requisito ai fini del riconoscimento dell'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ sia soddisfatto e non sussista alcuna deroga ai sensi del successivo articolo 139, paragrafo 1, secondo comma, nel caso in cui, come nel procedimento principale, sia stato accertato che il venir meno dello status di «persona registrata a norma dello ZDDS» dell'acquirente del bene sia stato comunicato alla banca dati dell'Unione successivamente all'effettuazione della cessione, ove la ricorrente affermi, tuttavia, di essersi adoperata con la necessaria diligenza, avendo richiesto informazioni da tale sistema, che non risultano documentate. La circostanza della tardiva comunicazione dello status di «persona cancellata a norma dello ZDDS» emerge da documentazione/informazioni dell'amministrazione finanziaria.

- 2) Se i principi di neutralità fiscale, proporzionalità e legittimo affidamento risultino violati per effetto di una prassi amministrativa e di una giurisprudenza in base alle quali compete al venditore — il mittente risultante dal contratto di trasporto — verificare l'autenticità della firma dell'acquirente e accertare se essa appartenga a una persona rappresentante la società — l'acquirente —, a un suo dipendente in possesso di corrispondente posizione o a persona delegata.
- 3) Se, in una fattispecie del genere di quella in esame, l'articolo 138 paragrafo 1, della direttiva 2006/112, sia munito di efficacia diretta e possa essere applicato direttamente dal giudice nazionale.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 12 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-493/13)

(2013/C 344/84)

Lingua processuale: l'estone

Parti:

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, L. Nicolae e L. Naaber-Kivisoo)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica di Estonia, non avendo provveduto ad assicurare, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle comunicazioni, un'effettiva separazione strutturale delle funzioni regolatorie dalle attività connesse alla proprietà o al controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ⁽¹⁾, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

— condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha ritenuto che il Ministero dell'economia e delle comunicazioni rientra nell'ambito di applicazione della nozione di «autorità nazionale di regolamentazione» definita all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2001/21/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e che sono ad essa applicabili le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva quadro, in particolare con riferimento alla separazione strutturale di cui al paragrafo 2 di quest'ultimo.

La Commissione è del parere che il Ministro dell'economia e delle comunicazioni della Repubblica di Estonia, oltre alle funzioni di regolamentazione, esercita anche un'attività connessa alla proprietà o al controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Con ciò non viene garantita l'effettiva separazione strutturale delle due funzioni, il che è contrario ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva quadro.

(¹) GU L 108, pag. 33

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 16 settembre 2013 — Agrooikosystemata EPE/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimou (Ministro dello sviluppo agricolo e dei generi alimentari), Perifereia Thessalias (Perifereiaki Enotita Magnisias) (Regione della Tessaglia, ente regionale della Magnesia)

(Causa C-498/13)

(2013/C 344/85)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Agrooikosystemata EPE

Resistenti: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimou (Ministro dello sviluppo agricolo e dei generi alimentari), Perifereia Thessalias (Perifereiaki Enotita Magnisias) (Regione della Tessaglia, ente regionale della Magnesia)

Questione pregiudiziale

Se, per aver diritto all'ammissione al programma a lungo termine di ritiro dei seminativi dai terreni agricoli, conformemente al regime istituito dal regolamento (CEE) n. 2078/92 (¹) e dal regolamento (CE) n. 746/96 (²), sia necessario lo status di agricoltore o sia sufficiente sostenere il rischio economico dell'azienda integrata della cui gestione si è responsabili.

(¹) Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215, pag. 85-90).

(²) Regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione, del 24 aprile 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 102, pag. 19-27)

Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-502/13)

(2013/C 344/86)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, C. Soulay, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, applicando un'aliquota IVA del 3 % ai libri digitali (o libri elettronici), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti sulla base degli articoli da 96 a 99, 110 e 114 della direttiva sull'IVA (¹), in combinato disposto con gli allegati II e III della medesima e con il suo regolamento di esecuzione (²);

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la Commissione solleva un'unica censura, vertente sul mancato rispetto della direttiva sull'IVA da parte della legislazione nazionale, la quale assoggetta all'aliquota estremamente ridotta del 3 %, a partire dal 1° gennaio 2012, la fornitura di libri digitali.

Secondo la Commissione, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta è incompatibile con la lettera degli articoli 96 e 98 della direttiva sull'IVA, poiché una tale aliquota può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato III a tale direttiva. In mancanza di un'espressa menzione della fornitura di libri digitali in detto allegato, questi non posso beneficiare di un'aliquota IVA ridotta. D'altronde, ciò sarebbe confermato dalla lettera dell'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, il quale esclude espressamente dal beneficio delle aliquote IVA ridotte i servizi forniti per via elettronica, come anche dall'adozione, da parte del Comitato IVA, di orientamenti in base ai quali le aliquote IVA ridotte non si applicano alla fornitura di libri digitali.

La Commissione ritiene parimenti che l'aliquota ridotta del 3 % — cioè inferiore a quella minima, pari al 5 %, fissata all'articolo 99 della direttiva sull'IVA — alla fornitura di libri digitali non può considerarsi coperta dalla deroga prevista dall'articolo 110 della direttiva sull'IVA, né conforme all'articolo 114 della medesima.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, contenente misure di esecuzione della direttiva sull'IVA (GU L 77, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 23 settembre 2013 — Levent Redzheb Yumer/Territorialna direktsia na NAP — Varna

(Causa C-505/13)

(2013/C 344/87)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: Levent Redzheb Yumer

Convenuto: Territorialna direktsia na NAP - Varna

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia ammissibile che solamente una categoria di persone — persone fisiche registrate ai sensi dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge sull'imposta sul valore aggiunto, in prosieguo: lo «ZDDS») — non abbia alcun diritto legalmente riconosciuto ad una riduzione fiscale per un'attività nel settore dell'agricoltura.
- 2) Se, ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia ammissibile che per lo stesso tipo di attività, a seconda della forma giuridica in cui tale attività viene esercitata e della registrazione ai sensi dello ZDDS, vengano stabilite aliquote fiscali differenti.
- 3) Se l'introduzione di misure nazionali che fanno sì che alle persone fisiche, registrate ai sensi dello ZDDS e in qualità di produttori agricoli, venga negata una riduzione fiscale prevista per gli imprenditori individuali e per le persone giuridiche, benché esse abbiano adempiuto gli obblighi giuridici loro incombenti in relazione alla formazione del loro reddito imponibile, allo stesso modo degli imprenditori individuali, e alla determinazione della loro base imponibile annua, allo stesso modo degli imprenditori individuali, sia contraria ai principi di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità.

Impugnazione proposta il 19 settembre 2013 dal Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A. E. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2013, causa T-552/11, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione

(Causa C-506/13 P)

(2013/C 344/88)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A.E. (rappresentante: E. Tzannini, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- accogliere la presente impugnazione;
- annullare la sentenza del Tribunale del 9 luglio 2013, causa T-552/11, recante il numero di protocollo 575925;
- che la Corte voglia dichiarare ricevibile e giudicare nel merito la controversia di cui trattasi, o altrimenti rinviarla al Tribunale al fine di esaminarla nel merito;
- respingere la domanda riconvenzionale della Commissione per quanto riguarda tutti i pertinenti argomenti dedotti in linea di principio in quanto del tutto irricevibili e in ogni caso infondati;
- accogliere il ricorso di annullamento del 24 ottobre 2011 proposto dal «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro» avverso la nota di addebito n. 3241109207 emessa il 9 settembre 2011.
- annullare la contestata nota di addebito n. 3241109207 di EUR 83 001,09;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Erronea applicazione di una norma giuridica, vale a dire la mancata attribuzione di carattere esecutivo alla nota di addebito e la conseguente mancata applicazione dell'articolo 263 TFUE. Il Tribunale, ritenendo che la Commissione non abbia fatto uso delle prerogative di potere pubblico di cui dispone e che lo scopo della nota di addebito consista nell'esercizio dei diritti conferiti alla Commissione dalle clausole del contratto, ha applicato erroneamente una norma giuridica.
- 2) Errore di diritto, vale a dire errata classificazione nella nozione giuridica di «importo pagato in eccesso». Il Tribunale interpreta il contratto in modo erroneo e del tutto abusivo per quanto riguarda la nozione di pagamento in eccesso.
- 3) Violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario in quanto non sono stati presi in considerazione gli argomenti del «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro» relativi al tasso di interesse. Il Tribunale ha erroneamente fissato la decorrenza degli interessi al giorno successivo alla data di pagamento indicata nella nota di addebito.
- 4) Non corretta applicazione di criteri giuridici nell'ambito dell'apprezzamento del Tribunale degli elementi di prova. Il Tribunale ha erroneamente contestato le ore di lavoro delle persone occupate.

- 5) Errore di diritto ed errata classificazione degli elementi di fatto nella premessa. Il Tribunale non ha applicato alle circostanze di fatto dedotte in relazione alla natura e al funzionamento delle time sheets la corretta norma giuridica.
- 6) Manifesti errori di valutazione per quanto attiene alle norme procedurali che garantiscono i diritti della difesa e la parità delle armi tra la Commissione e il «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro». Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i fogli di lavoro presentati non soddisfino i requisiti posti dalle clausole del contratto e li ha di conseguenza rigettati in quanto mezzi di prova e, inoltre, che la corrispondenza presentata non potesse dimostrare l'orario di lavoro effettivamente seguito dalle persone occupate.
- 7) Errore giuridico nella valutazione della natura giuridica dei modelli di costo (Cost Models).
- 8) Errore di diritto quanto alla nozione di esercizio abusivo del potere da parte della Commissione europea.
- 9) Erronea classificazione delle circostanze di fatto nella premessa, da cui discende una decisione giurisdizionale errata circa il rigetto degli argomenti del «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro» e circa la mancanza di motivazione della nota di addebito contestata.
- 10) Errore di diritto quanto alla valutazione del principio del legittimo affidamento. Il Tribunale, erroneamente, non ha giudicato che la Commissione, violando il principio del legittimo affidamento, ha vanificato l'intera opera interpretativa del «Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro», sanzionando le eventuali deviazioni standard dalla procedura corretta dedotta per la ripetizione di tutta la somma indebitamente pagata.

Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — Repubblica di Estonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-508/13)

(2013/C 344/89)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: K. Kraavi-Käerdi)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare l'articolo 4, paragrafi 6 e 8, l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 2013/34/UE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per violazione del trattato o di una norma da applicare nella loro esecuzione, in quanto dette disposizioni a suo avviso non sono conformi ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà. Nell'adozione di dette disposizioni è stato violato anche l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE, una forma sostanziale ai sensi dell'articolo 263 TFUE. La Repubblica di Estonia chiede quindi che vengano annullati l'espressione «l'obbligo dell'informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell'esazione fiscale» contenuta nell'articolo 4, paragrafo 6, le parole «richieste dalla normativa fiscale nazionale di cui al paragrafo 6» contenute nell'articolo 4, paragrafo 8 e l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 6 paragrafo 3 nella loro integralità. Ove la Corte dovesse ritenere che le suddette disposizioni non debbano essere considerate autonome e non possano essere separate dal testo restante della direttiva, senza che questa venga modificata, e l'annullamento di tali disposizioni possa pregiudicare il sistema generale della direttiva, essa chiede di annullare integralmente la direttiva sullo stesso fondamento e per gli stessi motivi.

— condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) La Repubblica di Estonia con il suo ricorso chiede l'annullamento di determinate disposizioni della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva»), in subordine l'annullamento della direttiva nel suo complesso.
- 2) Il ricorso è stato proposto sulla base dell'articolo 263, paragrafo 1, TFUE ed è diretto all'annullamento dell'espressione «l'obbligo dell'informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell'esazione fiscale» contenuta nell'articolo 4, paragrafo 6, delle parole «richieste dalla normativa fiscale nazionale di cui al paragrafo 6» contenute nell'articolo 4, paragrafo 8 e dell'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 16 paragrafo 3 della direttiva o in subordine la direttiva nel suo complesso per violazione di una forma sostanziale e violazione dei trattati o di una norma da applicare nell'esecuzione dei medesimi.
- 3) La violazione di una forma sostanziale consisterebbe nel fatto che nell'adozione della direttiva l'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 296 TFUE non sarebbe stato osservato. La violazione del trattato o di una norma da applicare nell'esecuzione del medesimo integrerebbe una violazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

- 4) Con le misure per la massima armonizzazione previste all'articolo 4, paragrafo 6 in combinato disposto con l'articolo 8 e l'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva non potrebbe essere trovato un equilibrio adeguato tra i due scopi della direttiva ossia quello di *accrescere* la chiarezza e la *comparabilità* dei bilanci e quello di *ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese*. Pertanto le misure adottate non sarebbero idonee a conseguire lo scopo legittimo perseguito.
- 5) Uno scopo essenziale della direttiva — l'*accrescimento* della chiarezza e della *comparabilità* dei bilanci — non può essere raggiunto con le misure adottate, in quanto nel progetto di direttiva non è stato tenuto conto adeguatamente della struttura delle imprese dei diversi Stati membri. Il recepimento della direttiva nell'ordinamento degli Stati membri avrebbe come conseguenza che il 97,9 % delle imprese, cui corrisponde oltre la metà del fatturato prodotto dall'economia nazionale, sarebbe esonerato da una parte rilevante degli obblighi contabili — ma ciò non contribuirebbe al raggiungimento dello scopo riferito a tutta l'Unione di accrescere la chiarezza e la comparabilità dei bilanci.
- 6) Uno scopo essenziale della direttiva — la *riduzione degli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese* — non potrebbe essere raggiunto con le misure adottate, in quanto nel progetto di direttiva non è stata presa in considerazione la riduzione degli oneri amministrativi che negli Stati membri è già stata raggiunta in modi diversi dalla riduzione della portata della contabilità e in quanto le informazioni ottenute sinora dalle imprese nel quadro della contabilità, che ora non possono più essere pretese in tale forma ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6 sono tuttora informazioni necessarie sia alle imprese private sia a quelle pubbliche. In futuro, quindi, le informazioni supplementari dovrebbero essere raccolte e pubblicate attraverso altri canali per cui gli oneri amministrativi insorgerebbero altrove e potrebbero anche aumentare.
- 7) Il principio della preminenza della sostanza dell'operazione sancito dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva sarebbe un principio essenziale della direttiva. Se gli Stati membri potessero rinunciare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, al principio della preminenza della sostanza dell'operazione e fosse fatto uso di tale possibilità nel recepimento delle disposizioni della direttiva nell'ordinamento di uno Stato membro, lo scopo relativo a tutta l'Unione dell'accrescimento della comparabilità, della chiarezza e della fiducia generale non potrebbe essere raggiunto in linea di principio. Di conseguenza la misura adottata non sarebbe conforme al principio di proporzionalità.
- 8) In considerazione del fatto che le misure previste all'articolo 4, paragrafi 6 e 8 e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva non condurrebbero necessariamente ad un accrescimento della chiarezza e della comparabilità della contabilità nell'Unione e le misure adottate in uno Stato membro potrebbero portare invece che ad una riduzione degli oneri amministrativi anche alla loro insorgenza altrove, tali misure non consentirebbero di raggiungere più agevolmente gli scopi della direttiva. Pertanto dette disposizioni non sarebbero conformi al principio di sussidiarietà.

Impugnazione proposta il 1° ottobre 2013 dalla Think Schuhwerk GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-208/12, Think Schuhwerk GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-521/13 P)

(2013/C 344/90)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Think Schuhwerk GmbH (rappresentante: avv. M. Gail)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2013, relativa alla causa T-208/12;
- accogliere le domande presentate in primo grado;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce in via principale i seguenti motivi:

1) Violazione del diritto di essere sentita

Nel procedimento di primo grado l'allora convenuto non avrebbe depositato tempestivamente le sue osservazioni sul ricorso. La ricorrente avrebbe quindi presentato una domanda di pronuncia di una sentenza in contumacia. Il Tribunale non si sarebbe pronunciato né sulla contumacia né in merito alla domanda di pronuncia di sentenza in contumacia. Inoltre, non avrebbe in alcun modo concesso alla ricorrente la possibilità di chiedere una trattazione orale.

2) Mancato accertamento del difetto di motivazione

Il Tribunale non avrebbe accertato il difetto di motivazione dovuto alla circostanza che la commissione di ricorso si sarebbe basata su fatti risultanti dall'esperienza pratica comune nel commercio di articoli da consumo correnti come le scarpe, noti a tutti ed in particolare ai consumatori di tali prodotti. La commissione di ricorso non avrebbe spiegato quali fatti risultano dall'esperienza pratica nel commercio di tali prodotti. L'Ufficio non avrebbe motivato perché tale marchio di posizione di colore rosso non avrebbe carattere distintivo sebbene sul mercato delle scarpe esistano vari modelli e colori di scarpe e lacci da scarpe.

(¹) GU L 182, pag. 19.

3) Mancato accertamento dell'importanza del principio dell'esame d'ufficio

Il Tribunale non avrebbe accertato la violazione del principio dell'esame d'ufficio da parte della commissione di ricorso con la sua decisione. L'Ufficio avrebbe al contrario unicamente sostenuto che la ricorrente non avrebbe fornito prove dalle quali risulterebbe che il marchio sarebbe inteso come un'indicazione di origine da parte del pubblico destinatario.

4) Erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

Il Tribunale non avrebbe rilevato l'erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario da parte dell'Ufficio e avrebbe quindi a sua volta effettuato un'erronea interpretazione ed applicazione di tale disposizione.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le estremità rosse di lacci da scarpe, che si distinguono sul piano del colore dal resto dei lacci, potrebbero assolvere chiaramente una funzione essenziale d'indicatore d'origine. Per il marchio di cui trattasi il Tribunale avrebbe tuttavia adottato un criterio più elevato rispetto ai marchi figurativi e denominativi. Inoltre non avrebbe rilevato che il carattere distintivo non dipende dal fatto che il marchio di cui si chiede la registrazione si distingua notevolmente dalle norme e pratiche settoriali.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-245/12) ⁽¹⁾

(2013/C 344/91)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 200 del 7.7.2012.

Ordinanza del presidente della Corte del 20 agosto 2013 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-310/12) ⁽¹⁾

(2013/C 344/92)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 366 del 24.11.2012.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-544/12) ⁽¹⁾

(2013/C 344/93)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 46 del 16.2.2013.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Giessen — Germania) — Johannes Peter/Bundeseisenbahnvermögen

(Causa C-610/12) ⁽¹⁾

(2013/C 344/94)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2013.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2013 — Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione

(Causa T-545/11) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio della sostanza attiva glifosato — Rifiuto parziale di accesso — Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica — Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 — Direttiva 91/414/CEE»]

(2013/C 344/95)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Paesi Bassi); e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. Kloostera e A. van den Biesen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver, P. Ondrušek e C. ten Dam, successivamente P. Oliver, P. Ondrušek e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 agosto 2011, che ha negato l'accesso al volume 4 del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva glifosato, redatto dalla Repubblica federale di Germania, in quanto Stato membro relatore, in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1)

Dispositivo

1) La decisione della Commissione europea del 10 agosto 2011, che nega l'accesso al volume 4 del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva glifosato, redatto dalla Repubblica federale di Germania, in quanto Stato membro relatore, in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, è annullata nella parte in cui essa nega l'accesso alle parti di detto volume comprendente informazioni concernenti le emissioni nell'ambiente: l'«identità» e la quantità di tutte le impurità contenute nella sostanza attiva notificata da ciascun operatore, che compaiono al punto C.1.2.1 del primo sottodocumento (pagg. da 11 a 61), al punto C.1.2.1 del secondo sottodocumento (pagg. da 1 a 6) e al punto C.1.2.1 del terzo sottodocumento (pagg. 4 e da 8 a 13) di detto volume; le impurità presenti nei differenti lotti ed i quantitativi minimi, medi e massimi di ognuna di queste impurità, che figurano, per ogni operatore, nelle tabelle incluse nel punto C.1.2.2 del primo sottodocumento (pagg. da 61 a 84) e nel punto C.1.2.4 del terzo sottodocumento (pag. 7) di detto volume;

la composizione dei prodotti fitosanitari sviluppati dagli operatori, contenuta nel punto C.1.3, intitolato «Specifiche dettagliate dei preparati (allegato III A 1.4)», del primo sottodocumento (pagg. da 84 a 88) del medesimo volume.

2) La Commissione è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 355 del 3.12.2011.

Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2013 — Consiglio/AY

(Causa T-167/12 P) ⁽¹⁾

[«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2010 — Scrutinio per merito comparativo — Perfezionamento professionale — Riuscita alle prove del programma di formazione dei funzionari del gruppo di funzioni AST nell'ambito della procedura di certificazione per l'accesso al gruppo di funzioni AD — Snaturamento degli elementi di prova»]

(2013/C 344/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Jensen, agenti)

Altra parte nel procedimento: AY (Bousval, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) dell'8 febbraio 2012, AY/Consiglio (F-23/11, non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all'annullamento parziale di tale sentenza.

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) dell'8 febbraio 2012, AY/Consiglio (F-23/11) è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione con cui il Consiglio dell'Unione europea ha rifiutato di promuovere AY nel grado AST 9 per l'esercizio di promozione 2010 e nella parte in cui il Consiglio è stato condannato all'insieme delle spese (punti 1 e 4 del dispositivo di tale sentenza).

2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 180 del 27.7.2012.

Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2013 — Cartoon Network/UAMI — Boomerang TV (BOOMERANG)

(Causa T-285/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BOOMERANG — Marchio comunitario figurativo anteriore BoomerangTV — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 344/97)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Cartoon Network, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentante: I. Starr, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Boomerang TV, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 2 aprile 2012 (procedimento R 699/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Boomerang TV, SA e la The Cartoon Network, Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La The Cartoon Network, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 273 dell'8.9.2012

Ordinanza del Tribunale del 1° ottobre 2013 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-554/11) ⁽¹⁾

[«**Ricorso di annullamento — Finanziamento da parte dell'Unione europea di progetti in Tunisia nell'ambito del programma EuropeAid — Sviluppo di un sistema informatico integrato per l'organizzazione giudiziaria tunisina — Recupero da parte della Commissione dei crediti dovuti da un terzo alla Tunisia — Nota di addebito — Atti indissociabili dal contratto — Atto non impugnabile — Irricevibilità**»]

(2013/C 344/98)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theologou)

Convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e S. Bartelt, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che rifiuta di procedere al pagamento degli importi assertivamente dovuti e dispone il recupero della somma di EUR 281 270,00 versata nel contesto dell'esecuzione del contratto EuropeAid/124378/D/SER/TN (n. 2007/145-464), comunicata alla ricorrente con lettera dell'8 agosto 2011 (C&F/2011/D/001101), nonché della nota di addebito n. 3 241 108 036 ricevuta dalla ricorrente il 17 agosto 2011, e di ogni pertinente decisione della Commissione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 370 del 17.12.2011.

Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Microsoft/UAMI — Sky IP International (SKYDRIVE)

(Causa T-153/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire**»]

(2013/C 344/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Carboni e J. Colbourn, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Panayotis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky IP International Ltd (Isleworth, Regno Unito) (rappresentanti: V. Baxter, D. Rose, solicitors, e P. Roberts, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 gennaio 2012 (procedimento R 2293/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Sky IP International Ltd e la Microsoft Corp.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.

2) *La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le loro spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto.*

(¹) GU C 184 del 23.6.2012.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2013 — Tilly-Sabco/Commissione

(Causa T-397/13 R)

(«Provvedimenti provvisori — Agricoltura — Restituzioni all'esportazione — Pollame — Regolamento che fissa le restituzioni a zero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2013/C 344/100)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Tilly-Sabco (Guerlesquin, France) (rappresentanti: R. Milchior e F. Le Roquais, avocats)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e C. Candat, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (GU L 196, pag. 13).

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 30 luglio 2013 — Al Assad/Consiglio

(Causa T-407/13)

(2013/C 344/101)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bouchra Al Assad (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti G. Karouni e C. Dumont)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare:

— la decisione 2013/255/PESC, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda la sig.ra Bouchra (detta Bushra) Al Assad;

— il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, rettificato il 9 maggio 2013, nella parte in cui riguarda la sig.ra Bouchra (detta Bushra) Al Assad;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese ai sensi degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono in sostanza identici o simili ai motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo dedotti nell'ambito della causa T-383/11, Makhoulouf/Consiglio (¹).

(¹) GU 2011, C 282, pag. 30.

Ricorso proposto il 30 luglio 2013 — Mayaleh/Consiglio

(Causa T-408/13)

(2013/C 344/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adib Mayaleh (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti G. Karouni e C. Dumont)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare:

— la decisione 2013/255/PESC, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il sig. Adib Mayaleh;

— il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, rettificato il 9 maggio 2013, nella parte in cui riguarda il sig. Adib Mayaleh;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese ai sensi degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi che sono in sostanza identici o simili ai motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo dedotti nell'ambito della causa T-383/11, Makhlouf/Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2011, C 282, pag. 30.

Ricorso proposto il 19 agosto 2013 — Métropole Gestion/UAMI — Metropol (METROPOL)

(Causa T-431/13)

(2013/C 344/103)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Métropole Gestion (Parigi, Francia) (rappresentante: M.-A. Roux Steinkuhler, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metropol Investment Financial Company Ltd (Mosca, Russia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato e, per l'effetto,
- annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui ha rifiutato di dichiarare la nullità del marchio comunitario contestato fondandosi sui marchi n. 02 3 167 081, n. 02 3 167 084 e n. 794 040, e sugli altri segni non registrati;
- confermare la decisione impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale del marchio n. 3 590 981 sulla base del marchio anteriore n. 02 3 143 685;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «METROPOLE», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36 e 42 — marchio comunitario n. 3 590 981

Titolare del marchio comunitario: Metropol Investment Financial Company Ltd

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo nazionale «METROPOLE» e i marchi figurativi nazionali e internazionale «METROPOLE gestion», per servizi della classe 36

Decisione della divisione di annullamento: rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 12 agosto 2013 — «Millano» Krzysztof Kotas/UAMI

(Causa T-440/13)

(2013/C 344/104)

Lingua processuale: polacco

Parti

Ricorrente: Zakład Wyrobów Cukierniczych «Millano» Krzysztof Kotas (Przeźmierowo, Polonia) (rappresentante: B. Kański, consulente legale)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 22 maggio 2013, emanata nel procedimento R 755/2012-2.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio tridimensionale nella forma di scatole di cioccolatini per prodotti della classe 30 — domanda di registrazione n. 10 359 602

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009.

Ricorso proposto il 3 settembre 2013 — G-Star Raw/UAMI — PepsiCo (PEPSI RAW)

(Causa T-473/13)

(2013/C 344/105)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: G-Star Raw CV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. Van Manen, M. van de Braak e L. Fresco, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PepsiCo, Inc. (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 25 giugno 2013, procedimento R 1586/2012-2;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese del presente giudizio, qualora dovesse intervenire, nonché di quelle sostenute nel procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PEPSI RAW», per prodotti della classe 32 — domanda di marchio comunitario n. 6 788 004

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «RAW», per prodotti della classe 25 — marchio comunitario n. 4 743 225

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 3 settembre 2013 — NumberFour/UAMI — Inaer Helicópteros (ENFORE)

(Causa T-478/13)

(2013/C 344/106)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: NumberFour AG (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Götz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Inaer Helicópteros, SA (Mutxamel, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 maggio 2013, procedimento R 1000/2012-5;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ENFORE», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 42 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 10 059 624

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «EINFOREX», per prodotti e servizi delle classi 9, 42 e 45 — marchio comunitario n. 6 530 927

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — You-View.tv/UAMI — YouView TV (YouView+)

(Causa T-480/13)

(2013/C 344/107)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: You-View.tv (Anversa, Belgio) (rappresentante: S. Criel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: YouView TV Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 18 giugno 2013, nel procedimento R 2112/2012-4;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «You-View+» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 286 061

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo rosso e bianco contenente elementi denominativi «You View You-View.tv», per servizi delle classi 35, 38 e 41 — marchio Benelux n. 838 408

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione per l'intero

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.

**Ricorso proposto il 10 settembre 2013 —
Oikonomopoulos/Commissione**

(Causa T-483/13)

(2013/C 344/108)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Athanassios Oikonomopoulos (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e I. Zarzoura, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- concedere il risarcimento del danno;

— dichiarare che una serie di azioni e misure dell'OLAF sono legalmente inesistenti e costituiscono prove inammissibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un abuso di potere dell'OLAF, poiché non era abilitato a condurre un'indagine nel contesto di relazioni contrattuali tra la Commissione e un terzo ed ha agito *ultra vires* nell'indagine pertinente violando in tal modo varie disposizioni del rilevante quadro giuridico, quali il regolamento del Consiglio n. 2185/96 ⁽¹⁾ e il regolamento n. 1073/1999 ⁽²⁾.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 45/2001 ⁽³⁾ concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, violazione dell'articolo 8 del regolamento n. 1073/1999, violazione dell'obbligo di riservatezza, violazione del diritto alla vita privata, violazione del principio di buona amministrazione, in quanto l'OLAF e diverse DG della Commissione hanno agito illecitamente nel trattare i dati personali del ricorrente e hanno trasmesso tali dati personali all'interno della Commissione e a terzi.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa, poiché il ricorrente disponeva di informazioni molto limitate quanto ai fatti che lo riguardavano nell'ambito dell'indagine pertinente e non ha avuto, di conseguenza, la possibilità di difendersi nei confronti degli eventuali addebiti.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, pag. 2)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1)

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1)

**Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — Lumene/UAMI
(THE YOUTH EXPERTS)**

(Causa T-484/13)

(2013/C 344/109)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lumene Oy (Espoo, Finlandia) (rappresentante: L. Laaksonen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 giugno 2013, procedimento R 187/2013-2

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio nominativo «THE YOUTH EXPERTS», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 — registrazione di marchio internazionale n. 1 112 578 che designa l'Unione Europea

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto l'11 settembre 2013 — Perfetti Van Melle Benelux/UAMI — Kraft Foods Global Brands (TRIDENT PURE)

(Causa T-491/13)

(2013/C 344/110)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perfetti Van Melle Benelux BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Perani, G. Ghisletti e F. Braga, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kraft Foods Global Brands LLC (Northfield, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 luglio 2013, procedimento R 706/2012-4; e
- condannare il convenuto al pagamento delle spese relative al presente procedimento e condannare la controinteressata al pagamento di tali spese nonché di quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TRIDENT PURE», per prodotti della classe 30 — registrazione di marchio comunitario n. 9 352 642

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo in bianco e nero contenente gli elementi denominativi «PURE WHITE», per prodotti della classe 30 — il marchio comunitario n. 6 771 869; il marchio figurativo in bianco e nero contenente gli elementi denominativi «mentos PURE FRESH PURE BREATH», per prodotti della classe 30 — il marchio comunitario n. 8 813 487; il marchio figurativo in bianco, azzurro, blu e verde contenente l'elemento denominativo «PURE», per prodotti della classe 30 — la registrazione di marchio comunitario n. 9 291 634; il marchio denominativo «PURE FRESH», per prodotti della classe 30 — il marchio francese n. 63 431 610; il marchio figurativo in varie sfumature di blu e bianco contenente gli elementi denominativi «mentos PURE FESH», per prodotti della classe 30 — la registrazione internazionale n. 932 886 con effetto in Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia; il marchio figurativo in bianco e nero contenente gli elementi denominativi «mentos PURE FRESH», per prodotti della classe 30 — il marchio italiano n. 1 280 532; il marchio figurativo in varie sfumature di blu e bianco contenente gli elementi denominativi «mentos PURE FRESH», per prodotti della classe 30 — il marchio del Benelux n. 820 421; il marchio figurativo in bianco e nero contenente gli elementi denominativi «mentos PURE WHITE», per prodotti della classe 30 — il marchio del Benelux n. 864 652

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — Sales & Solutions/UAMI — Inceda Holding (watt)

(Causa T-494/13)

(2013/C 344/111)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sales & Solutions (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: K. Gründig-Schnelle, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Inceda Holding (Colonia, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 luglio 2013, procedimento R 1192/2012-4;
- condannare l'interveniente alle spese, incluse quelle del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «watt» per servizi delle classi 35, 39 e 42 — Marchio comunitario n. 3 820 313.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Inceda Holding.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — Sales & Solutions/UAMI — Inceda Holding (Watt)

(Causa T-495/13)

(2013/C 344/112)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sales & Solutions (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: K. Gründig-Schnelle, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Inceda Holding (Colonia, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 luglio 2013, procedimento R 1193/2012-4;
- condannare l'interveniente alle spese, incluse quelle del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Watt» per servizi delle classi 35, 39 e 42 — Marchio comunitario n. 1 090 471.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Inceda Holding.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — McCullough/Cedefop

(Causa T-496/13)

(2013/C 344/113)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Colin Boyd McCullough (Salonicco, Grecia) (rappresentante: G. Matsos, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Cedefop, del 15 luglio 2013, che nega al ricorrente l'accesso a determinati documenti;
- ordinare al Cedefop di fornire al ricorrente i documenti richiesti;

- autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, terza frase, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, le autorità nazionali greche ad entrare nei locali e negli edifici del Cedefop, al fine di individuare e procurare i documenti in questione e di indagare su possibili reati eventualmente commessi da qualsiasi persona coinvolta nella vicenda; e
- condannare il Cedefop alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del Cedefop del diritto dell'Unione europea nella decisione impugnata, per aver interpretato erroneamente l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Cedefop del diritto dell'Unione europea, per aver interpretato erroneamente l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
- 3) Terzo motivo, vertente sul comportamento quantomeno discutibile del direttore facente funzioni del Cedefop, secondo il quale non è sicuro se i verbali delle riunioni del gruppo direttivo dell'SGC siano mai stati tra i documenti richiesti, dato che egli dovrebbe essere ben consapevole della loro esistenza (o non esistenza), essendo stato vicedirettore per un lungo periodo (un anno) durante il quale tali documenti sono stati stilati. Tale comportamento rende necessario l'esame dei locali del Cedefop da parte delle competenti autorità nazionali.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla mancata adozione da parte del Cedefop di disposizioni per dare esecuzione al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Consiglio, nonché sul fatto che le modalità di applicazione, che la Commissione ha adottato, avrebbero dovuto essere applicate per analogia.
- 5) Quinto motivo, vertente sul rifiuto da parte del Cedefop di consentire l'accesso ai documenti richiesti che configura una violazione dei diritti del ricorrente in quanto imputato in un procedimento penale.

Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — Boston Scientific Neuromodulation/UAMI (PRECISION SPECTRA)

(Causa T-497/13)

(2013/C 344/114)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Boston Scientific Neuromodulation Corp. (Valencia, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Rath e W. Festl-Wietek, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 maggio 2013, procedimento R 2099/2012-5;
- dichiarare che la domanda di marchio comunitario n. 009725912 può essere ammessa alla registrazione; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PRECISION SPECTRA», per prodotti e servizi delle classi 9 e 10 — domanda di marchio comunitario n. 9 725 912

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 65, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepf/UAMI — Vincci Hoteles (NAMMU)

(Causa T-498/13)

(2013/C 344/115)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nanu-Nana Joachim Hoepf GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vincci Hoteles, SA (Alcobendas, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 giugno 2013, procedimento R 611/2012-1; e

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «NAMMU», per prodotti e servizi delle classi 3, 32 e 44 — registrazione di marchio comunitario n. 5 238 704

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda si fonda sul combinato disposto degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: rigetto integrale della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — nMetric/UAMI (SMARTER SCHEDULING)

(Causa T-499/13)

(2013/C 344/116)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: nMetric LLC (Costa Mesa, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Fuchs e A. Münch, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 giugno 2013, procedimento R 887/2012-2;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SMARTER SCHEDULING», per prodotti della classe 9 — registrazione internazionale n. 1 093 837 che designa l'Unione europea

Decisione dell'esaminatore: rigetto integrale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Stichting Sona en Nao/Commissione

(Causa T-505/13)

(2013/C 344/117)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Sona (Curaçao, ex Antille olandesi) e Nao NV (Curaçao) (rappresentanti: R. Martens, K. Beirnaert e A. Van Vaerenbergh, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione europea del 28 giugno 2013, di cui le ricorrenti sono venute a conoscenza solo fine luglio 2013, di non designare la Stichting SONA organismo delegato per l'esecuzione del documento unico di programmazione per le Antille olandesi conformemente al 10° Fondo europeo di sviluppo;

— annullare la decisione della Commissione europea di trasferire i compiti relativi all'esecuzione di detto documento di programmazione all'International Management Group (IMG).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di presunzione di innocenza, dei diritti della difesa, del diritto alla tutela dei dati personali e del segreto istruttorio o della riservatezza dell'indagine, come tutelati dagli articoli 8 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dagli articoli 6 e 8 CEDU e dall'articolo 16 TFUE.

Le ricorrenti fanno valere che la convenuta ha fatto pervenire al governo olandese lettere relative ad un procedimento pendente dinanzi all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) non ancora contenenti un rapporto (definitivo) ma in cui le ricorrenti sarebbero state esplicitamente nominate e in cui la Commissione rilevarebbe, o perlomeno desterebbe chiaramente l'impressione, che le ricorrenti avrebbero partecipato ad irregolarità nell'ambito della gestione del 9° progetto del Fondo europeo di sviluppo e in cui al Commissione avrebbe deciso di conseguenza, basandosi su tale asserzione, che la gestione del 10° Fondo europeo di sviluppo per i progetti nelle ex Antille olandesi non possa essere affidata alle ricorrenti. Le ricorrenti non sarebbero invece state mai indicate come «interessate» dall'OLAF, per cui non sarebbero mai state a conoscenza del fatto di doversi difendere in quanto «interessate». Sarebbe dunque stato loro impossibile difendersi poiché sino ad oggi non sarebbero state informate da quali censure concrete mosse asseritamente contro di loro dovrebbero difendersi.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto nelle ricorrenti sarebbe insorta l'aspettativa giustificata di essere incaricate dell'esecuzione del 10° Fondo europeo di sviluppo in relazione alle ex Antille olandesi
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, poiché la Commissione escluderebbe le ricorrenti solo perché in un'indagine dell'OLAF sussisterebbero «accertamenti provvisori» che rinvierebbero a «possibili problemi».
- 4) Quarto motivo vertente sulla violazione contro l'obbligo di consultazione.
- 5) Quinto motivo vertente sulla violazione del principio di trasparenza, sancito dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 215/2008 ⁽¹⁾ e dell'obbligo di motivazione.
- 6) Sesto motivo vertente sulla violazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2304/2002 ⁽²⁾ e del documento unico di programmazione per il 10° Fondo europeo di sviluppo.
- 7) Settimo motivo vertente sulla violazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 215/2008, in quanto non sono soddisfatti i presupposti per assegnare all'IMG il finanziamento nell'ambito della gestione comune. La seconda decisione impugnata sarebbe pertanto parimenti illegittima.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (GU L 78, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'Oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'Oltremare») (GU L 348, pag. 82).

Ricorso proposto il 19 settembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs/UAMI — IIC (NORTHWOOD)

(Causa T-509/13)

(2013/C 344/118)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Euskirchen, Germania) (rappresentante: M. Koch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IIC — Intersport International Corp. GmbH (Berna, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della seconda commissione di ricorso del 4 luglio 2013 (procedimento R 2211/2012-2) nel senso di rigettare in toto l'opposizione B17963622, e
- condannare l'opponente alle spese del procedimento di opposizione e il convenuto nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute nel corso di tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «NORTHWOOD» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 20, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 412 776.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la IIC — Intersport International Corp. GmbH.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio «NORTHBROOK» per prodotti delle classi 9, 14, 18, 20, 22, 25 e 28, registrazione internazionale con tutela nell'ambito dell'Unione europea.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 25 settembre 2013 — Leder & Schuh International/UAMI — Epple (VALDASAAR)

(Causa T-519/13)

(2013/C 344/119)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leder & Schuh International AG (Salisburgo, Austria) (rappresentante: S. Korn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Valerie Epple (Bronnen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso, respingere l'opposizione, e
- condannare il convenuto alle spese del procedimento di opposizione nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VALDASAAR» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 591 249.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Valerie Epple.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «Val d'Azur» per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione del regolamento n. 207/2009, poiché non esisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Ricorso proposto il 25 settembre 2013 — Philip Morris Benelux/Commissione

(Causa T-520/13)

(2013/C 344/120)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Benelux (Anversa, Belgio) (rappresentanti: avv. K. Nordlander e P. Harrison, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile il ricorso;
- annullare la decisione adottata dal Segretario generale della Commissione europea, del 15 luglio 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale la Commissione ha respinto la richiesta della ricorrente di accesso alle versioni preliminari della relazione riguardante la valutazione d'impatto allegata alla proposta della Commissione relativa alla revisione della direttiva sui prodotti del tabacco; e
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ed ha violato l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, nella parte in cui ha argomentato e ha concluso che sia il primo sia il secondo paragrafo dell'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento (che si escludono a vicenda) potevano essere applicati contemporaneamente alla stessa fattispecie all'esame.
- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nella parte in cui ha concluso che l'eccezione ristretta e limitata prevista in detto comma giustificava il suo diniego di concedere l'accesso ai documenti richiesti.
- 3) Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, poiché i documenti richiesti non costituiscono riflessioni e pertanto non rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di cui trattasi. Inoltre (i) la divulgazione dei documenti richiesti non pregiudicherebbe il processo decisionale della Commissione; e (ii) vi sarebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 30 settembre 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-527/13)

(2013/C 344/121)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: S. Fiorentino, P. Grasso, avvocati dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Commissione n. C(2013) 4046 final del 17 luglio 2013, notificata il successivo 18 luglio, relativa all'aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] concesso dall'Italia (proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Italia);
- In subordine, annullare la suddetta decisione nella parte (art. 2, lettere b, c e d) in cui estende l'obbligo di recupero agli aiuti derivanti dalla decisione del Consiglio n. 2003/530/CE;
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano ha impugnato la decisione della Commissione europea n. C(2013) 4046 final del 17 luglio 2013, notificata il successivo 18 luglio, relativa all'aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] concesso dall'Italia (proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Italia).

Con tale decisione, la Commissione europea ha:

- dichiarato che una proroga di pagamento della rata in scadenza il 31 dicembre 2010 dei prelievi sul latte, disposta in Italia appunto nel dicembre 2010, costituisce, anche in ragione delle sue modalità di applicazione, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;
- dichiarato che il mancato rispetto delle condizioni fissate nella decisione del Consiglio 2003/530/CE, determinato dalla proroga di pagamento di cui sopra, costituisce un aiuto incompatibile con il mercato interno;
- ordinato all'Italia di farsi rimborsare dai beneficiari della proroga di pagamento l'importo dei suddetti aiuti incompatibili, aumentato degli interessi.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 3, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337, pag. 35).

— Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata fa applicazione di tale disposizione sull'erroneo presupposto che l'aiuto esistente, autorizzato con decisione del Consiglio n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003, rappresentasse l'importo massimo che poteva essere concesso ai produttori di latte, con la conseguenza che ogni eventuale ulteriore misura di aiuto, ancorché rientrante nel regime *de minimis* (e ancorché di entità assolutamente marginale), avrebbe ipso iure determinato, per effetto del cumulo, un'intensità d'aiuto superiore a quella consentita.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007, sopraccitato, dell'art. 1, lett. c), del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1), e dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140, pag. 1), nonché insufficienza di motivazione.

— Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata ha fatto applicazione del citato art. 3, par. 2 — che riguarda il cumulo di aiuti ciascuno dei quali rientri, di per sé, nel regime *de minimis* — in un caso in cui l'aiuto in *de minimis* si innestava su un aiuto esistente. Inoltre, la decisione ha errato nel qualificare la misura contestata quale modifica di aiuto esistente, rilevante ai fini dell'art. 1, lett. c), del reg. n. 659. Infatti, la proroga semestrale del termine di una delle rate annuali costituiva una misura a sé stante e, comunque, non determinava un'alterazione sostanziale dell'aiuto esistente. Inoltre, essa non comportava un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria del regime di aiuti esistenti e non incideva sulla valutazione di compatibilità di tale regime. In ogni caso, la Commissione ha omesso di motivare sufficientemente su tali punti.

Ricorso proposto il 10 ottobre 2013 — Verein Natura Havel e Vierhaus/Commissione

(Causa T-538/13)

(2013/C 344/122)

Lingua processuale: tedesco

Parti

Ricorrenti: Verein Natura Havel eV (Berlino, Germania) e H.-P. Vierhaus (Berlino) (rappresentante: O. Austilat, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Commissione europea — Direzione generale «Ambiente» — del 24 giugno 2013 e quella della Commissione europea — Segretariato generale — del 3 settembre 2013, con cui è stato negato l'accesso alla lettera di diffida della Commissione ai fini dell'avvio del procedimento per inadempimento n. 2013/4000 contro la Repubblica Federale di Germania del 30 maggio 2013;
- Condannare la convenuta alle sue spese nonché a quelle sostenute dalle ricorrenti nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto dei ricorrenti all'accesso alle informazioni

I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la decisione impugnata della Commissione viola il loro diritto all'informazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, all'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali, all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾. I ricorrenti ritengono che le citate norme siano volte a creare la massima trasparenza e che sia necessaria un'interpretazione restrittiva delle eccezioni. Inoltre, secondo la giurisprudenza, nel valutare la prova dei gravi pregiudizi all'attività di indagine occorre applicare criteri particolarmente esigenti. Tale requisito non è soddisfatto dalla decisione impugnata.

- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell'esame della possibilità di un accesso parziale

I ricorrenti fanno, inoltre, valere che l'esame a seguito del quale la Commissione ha negato un accesso anche solo parziale alle informazioni integra un errore di diritto. Le considerazioni espresse in proposito nella decisione sarebbero errate e violerebbero il principio di proporzionalità.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

Inoltre, la decisione impugnata non soddisfa i requisiti imposti dall'obbligo di motivazione.

- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

I ricorrenti lamentano, inoltre, la violazione del loro diritto di ricevere informazioni senza ingerenza alcuna da parte

delle autorità, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Ricorso proposto il 2 ottobre 2013 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-542/13)

(2013/C 344/123)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: J. Langer e M. Bulterman, in qualità di agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 18 luglio 2013, C(2013) 4474 def. relativa alla non applicazione di talune disposizioni della decisione dell'8 giugno 2012 del Regno dei Paesi Bassi recante disposizioni attuative relativamente alla liberalizzazione del traffico ferroviario internazionale di persone;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha scorrettamente basato la decisione controversa sull'articolo 61 della direttiva 2012/34/UE⁽¹⁾. Il ricorrente afferma che, nel caso in cui la Commissione non concordasse con le modalità di trasposizione della direttiva adottate dal legislatore dei Paesi Bassi, essa può richiamarsi al disposto dell'articolo 258 TFUE.
- 2) Secondo motivo, vertente su di una violazione del principio del diritto alla difesa, il principio di tutela del legittimo affidamento e il principio di leale collaborazione, in quanto la Commissione, dopo lo svolgimento del progetto «UE Pilot»⁽²⁾, ha dichiarato inapplicabili sulla base dell'articolo 61 della direttiva 2012/34/UE disposizioni della legislazione dei Paesi Bassi. Il ricorrente sostiene che, nel rispondere alle domande della Commissione nel contesto del progetto «UE Pilot», ha ragionevolmente potuto presupporre che le informazioni trasmesse sarebbero state utilizzate dalla Commissione esclusivamente nell'ambito (a scopo preventivo) di una procedura d'infrazione.

3) Terzo motivo, vertente sulla carenza di motivazione e sull'errata interpretazione della direttiva 2012/34/UE in quanto si è assunto che i criteri per «stabilir[e] (...) la finalità principale del servizio» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva non possano essere previamente determinati, e che spetta all'organismo di regolamentazione fissare i criteri per «l'equilibrio economico» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2.

(¹) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343, pag. 32).

(²) V. comunicazione della Commissione «Un'Europa dei risultati — applicazione del diritto comunitario» (COM(2007) 502 def.).

Ricorso proposto il 7 ottobre 2013 — Dyson/Commissione

(Causa T-544-13)

(2013/C 344/124)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dyson Ltd. (Malmesbury, Regno Unito) (rappresentanti: E. Batchelor, sollicitor e F. Carlin, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo degli aspirapolvere (GU 2013 L 192, pag. 1), in toto o quantomeno le disposizioni che si riferiscono all'efficacia pulente e all'efficienza energetica; e

— condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle della ricorrente relative a tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato è illegittimo e deduce al riguardo tre motivi.

1) Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe ecceduto la propria competenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del provvedimento di abilitazione (ossia la direttiva 2010/30/UE (¹)), nell'adottare l'atto delegato, in quanto:

— secondo l'articolo 10, paragrafo 1, l'atto delegato della Commissione deve informare accuratamente i consuma-

tori UE in merito al consumo di energia durante l'uso. Il regolamento impugnato inganna i consumatori in merito all'efficienza energetica degli aspirapolvere poiché l'efficacia pulente è analizzata unicamente con l'aspirapolvere a serbatoio vuoto e, pertanto, non «durante l'uso»;

— secondo l'articolo 10, paragrafo 1, l'atto delegato della Commissione deve informare accuratamente i consumatori UE in merito al consumo di risorse essenziali durante l'uso dell'apparecchio, segnatamente i sacchi e i filtri. L'atto delegato non fornisce ai consumatori alcuna informazione al riguardo.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in quanto il regolamento impugnato non chiarisce perché il «progresso tecnologico» non è sufficiente a consentire la verifica del consumo energetico/efficacia pulente qualora il sacco sia pieno. Né chiarisce perché la Commissione abbia posticipato la verifica del carico per soli cinque anni.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio fondamentale di uguaglianza con l'adozione del regolamento impugnato che discrimina in favore degli aspirapolvere dotati di sacco a discapito degli aspirapolvere senza sacco e/o aspirapolvere basati sulla tecnologia ciclonica. La perdita di aspirazione dovuta a un intasamento, una caratteristica peculiare degli aspirapolvere con sacco, non può essere rilevata da un test effettuato in assenza di polvere. I meriti relativi agli aspirapolvere senza sacco e con tecnologia ciclonica non possono veramente essere identificati dai consumatori.

(¹) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153, pag. 1).

Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2013 — RiskMetrics Solutions/UAMI (RISKMANAGER)

(Causa T-557/12) (¹)

(2013/C 344/125)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 370 del 17.12.2011.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) del 9 ottobre 2013 — Wahlström/Frontex

(Causa F-116/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Rapporto di valutazione — Obbligo di motivazione — Colloquio annuale con chi ha emesso la valutazione — Fissazione di obiettivi)

(2013/C 344/126)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kari Wahlström (Espoo, Finlandia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuto: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (rappresentanti: H. Caniard e S. Vuorenola, agenti, assistiti da A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullare il rapporto informativo del ricorrente e domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Wahlström sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 379 dell'8.12.2012, pag. 39.

Ricorso proposto il 3 settembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-81/13)

(2013/C 344/127)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Convenuto: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi per l'esercizio di promozione 2012.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione, comunicata mediante le Informazioni amministrative n. 27-2012 del 26 ottobre 2012, di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2012;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 4 settembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-83/13)

(2013/C 344/128)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: P. Joassart, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di riassegnare la ricorrente

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione, notificata con messaggio di posta elettronica del 1° febbraio 2013, adottata dal capo unità presso l'O.I.B., la quale ha allontanato la ricorrente dalle sue funzioni di infermiera e l'ha riassegnata alla biberoneria a partire dal 4 febbraio 2013;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — ZZ/Parlamento

(Causa F-87/13)

(2013/C 344/129)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: A. Salerno, B. Cortese, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del Parlamento europeo relativa alla nuova distribuzione dei diritti di accesso alla casella di posta elettronica del sindacato SAFE.


Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare la decisione impugnata;

— dichiarare l'esistenza di una responsabilità del Parlamento europeo per la sussistenza di un danno tanto morale quanto materiale subito dai ricorrenti a causa della decisione impugnata e concedere loro un risarcimento per il suddetto danno;

— condannare il convenuto all'integralità delle spese del procedimento.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 344/127	Causa F-81/13: Ricorso proposto il 3 settembre 2013 — ZZ/Commissione	69
2013/C 344/128	Causa F-83/13: Ricorso proposto il 4 settembre 2013 — ZZ/Commissione	69
2013/C 344/129	Causa F-87/13: Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — ZZ/Parlamento	69



EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT